



Codice *market abuse*

Adottato dal Consiglio di Amministrazione di Net Insurance S.p.A. in data 1° giugno 2022, con efficacia dal 1° agosto 2022, data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant della Società su Euronext STAR Milan

Indice

	Pagina
1 Premessa	1
2 Scopo e campo d'applicazione.....	1
3 Riferimenti.....	2
4 Definizioni	3
SEZIONE PRIMA – GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI	5
5 Destinatari.....	5
6 Obblighi di comportamento dei Destinatari	5
7 Mappatura delle informazioni e individuazione delle Informazioni Rilevanti	6
8 Linee guida per l'individuazione delle Informazioni Privilegiate	7
9 Valutazione delle informazioni e classificazione delle stesse.....	9
10 Comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate	10
11 Rapporti con gli organi di stampa.....	11
12 Rapporti con la comunità finanziaria	11
13 Sito <i>internet</i> della Società	12
14 Ritardo nella comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate	13
15 Sanzioni.....	16
SEZIONE SECONDA – REGISTRO INFORMAZIONI RILEVANTI (C.D. “<i>RELEVANT INFORMATION LIST</i>”.....)	17
16 Persone fisiche o giuridiche iscritte nel RIL	17
17 Modalità di tenuta del RIL.....	17
SEZIONE TERZA – REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE (C.D. “<i>INSIDER LIST</i>”)	20
18 Persone fisiche o giuridiche iscritte nel Registro	20
19 Modalità di tenuta del Registro.....	22
20 Comunicazioni delle Persone al Responsabile del Registro.....	24
SEZIONE QUARTA – DISCIPLINA <i>INTERNAL DEALING</i>.....	25
21 Ambito di applicazione	25

22	Individuazione dei soggetti <i>internal dealing</i>	25
23	Individuazione delle operazioni soggette ad obbligo di comunicazione	26
24	Attività del Referente Informativo.....	28
25	Obblighi di comunicazione e pubblicazione delle Operazioni Rilevanti	29
26	Presenza e accettazione del Codice da parte dei Soggetti Rilevanti	30
27	<i>Black-Out Period</i>	31
	SEZIONE QUINTA – SONDAGGI DI MERCATO	33
28	Definizione di sondaggi di mercato	33
29	Effettuazione di sondaggi di mercato	33
30	Ricezione di sondaggi di mercato	36
31	Sondaggi di mercato per il tramite di soggetti terzi	38
	ALLEGATO A – STRUMENTI FINANZIARI	39
	ALLEGATO B – ESEMPI DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE.....	40
	ALLEGATO C – MODELLO DELLA SEZIONE SPECIFICA DEL REGISTRO	42
	ALLEGATO D – MODELLO DELLA SEZIONE PERMANENTE DEL REGISTRO	43
	ALLEGATO E – MODELLO DI NOTIFICA E DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI MAR.....	44
	ALLEGATO F – PRESA DI CONOSCENZA E ACCETTAZIONE DEL CODICE <i>MARKET ABUSE</i> DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI MAR.....	47
	ALLEGATO G – FORMAT PER LA COMUNICAZIONE ALLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI MAR	50
	ALLEGATO H – ESENZIONE DAI DIVIETI DI <i>BLACK-OUT PERIOD</i>.....	52

1 Premessa

- 1.1 Il presente codice (il “**Codice**”) definisce i principi e le regole relativi alla prevenzione dei cosiddetti abusi di mercato (“*market abuse*”) da parte di Net Insurance S.p.A. (la “**Società**”), di ciascuna delle società del gruppo alla stessa facente capo (il “**Gruppo**”) e dei soggetti ad esso riconducibili. Il presente Codice è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 1° giugno 2022 ed entra in vigore dalla data di deposito presso Borsa Italiana S.p.A. della richiesta di ammissione alle negoziazioni della Società su Euronext STAR Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
- 1.2 Ai sensi del considerando n. 7 del MAR (come di seguito definito), “*abuso di mercato*” è il concetto che comprende le condotte illecite nei mercati finanziari, per tali intendendosi: (a) abuso di Informazioni Privilegiate (come di seguito definite); (b) comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate; (e) manipolazione del mercato.
- 1.3 L’obiettivo del MAR e, in generale, della normativa in materia di abusi di mercato è quello di:
- (a) tutelare gli investitori, al fine di prevenire situazioni di asimmetria informativa e impedire che alcuni soggetti possano avvalersi di informazioni non di dominio pubblico per compiere operazioni speculative sui mercati; e
 - (b) tutelare la Società, per le eventuali responsabilità in cui la medesima possa incorrere a seguito di comportamenti posti in essere da soggetti alla stessa riconducibili.
- 1.4 Le persone fisiche responsabili della commissione di illeciti in materia di *market abuse* possono incorrere in rilevanti sanzioni penali e amministrative.
- 1.5 Il presente Codice è pubblicato sul sito *internet* della Società (www.netinsurance.it), Sezione “*Investor Relations*”.

2 Scopo e campo d’applicazione

- 2.1 Il Codice definisce i principi e le regole in materia di *market abuse* cui la Società e i soggetti ad essa riconducibili devono attenersi al fine di:
- (a) garantire un adeguato trattamento delle Informazioni Rilevanti e Informazioni Privilegiate relative alla Società e al Gruppo da parte delle persone che ne siano in possesso;
 - (b) istituire, aggiornare e trasmettere, ove richiesto dall’autorità, l’“*elenco di tutti coloro che hanno accesso a informazioni privilegiate e con le quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, anche sulla base di un contratto di lavoro dipendente, o che comunque svolgono determinati compiti tramite i quali hanno accesso alle informazioni privilegiate*”, secondo quanto disposto dall’art. 18 del MAR e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347;
 - (c) regolamentare l’operatività sulle azioni della Società, sugli strumenti di debito emessi dalla stessa, nonché sugli strumenti derivati o su altri strumenti finanziari a essi collegati da parte di determinati soggetti che ricoprono una posizione apicale ovvero sono azionisti rilevanti della Società (cosiddetto “*internal dealing*”);
 - (d) definire le modalità operative e l’ambito di applicazione del divieto imposto alla Società e ai soggetti che esercitino funzioni di amministrazione, di controllo o di

direzione presso la Società in merito all'esecuzione di operazioni sulle azioni della Società, sugli strumenti di debito emessi dalla stessa, nonché sugli strumenti derivati o su altri strumenti finanziari a essi collegati in periodi predeterminati (cosiddetti "black out period"); e

- (e) svolgere e ricevere "sondaggi di mercato", secondo quanto previsto dall'art. 11 del MAR e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/959.

2.2 Il Codice si applica alla Società e a ciascuna delle società del Gruppo. Eventuali società estere del Gruppo applicano il Codice nel rispetto delle normative locali.

3 Riferimenti

- Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione, come successivamente modificato (il "MAR");
- i regolamenti delegati approvati dalla Commissione ad integrazione del MAR, tra cui, in particolare, il: (i) Regolamento delegato (UE) 2016/960 del 17 maggio 2016 che integra il MAR per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle modalità, le procedure e i sistemi opportuni applicabili ai partecipanti al mercato che comunicano le informazioni quando effettuano sondaggi di mercato; (ii) Regolamento delegato (UE) 2016/1052 dell'8 marzo 2016 che integra il MAR per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle condizioni applicabili ai programmi di riacquisto di azioni proprie e alle misure di stabilizzazione; (iii) Regolamento delegato 2016/522 del 17 dicembre 2015, che integra il MAR per quanto riguarda, *inter alia*, i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica; (iv) Regolamento (UE) 2019/2115 che, *inter alia*, modifica l'articolo 19, paragrafo 3, del MAR per quanto riguarda i termini di comunicazione al mercato da parte dell'emittente delle informazioni sulle operazioni effettuate, e sulla base delle comunicazioni ricevute, dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e dalle persone a loro strettamente legate;
- i regolamenti di esecuzione con cui la Commissione ha stabilito le norme tecniche di attuazione in relazione a determinati aspetti regolati dal MAR, tra cui, in particolare, il: (i) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione del 29 giugno 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l'adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate; (ii) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione del 10 marzo 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento a norma del MAR; (iii) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/959 della Commissione del 17 maggio 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione sui sondaggi di mercato per quanto riguarda i sistemi e i modelli di notifica ad uso dei partecipanti al mercato che comunicano le informazioni e il formato delle registrazioni a norma del MAR; e (iv) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 del 10 marzo 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle

operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, in conformità al MAR;

- Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”, come successivamente modificato ed integrato (il “**TUF**”);
- Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti, come successivamente modificato ed integrato (il “**Regolamento Emittenti**”);
- Regolamento CONSOB n. 20249 del 28 dicembre 2017 recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di mercati, come successivamente modificato ed integrato (il “**Regolamento Mercati**”);
- Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (il “**Regolamento di Borsa**”);
- Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (le “**Istruzioni di Borsa**”);
- il codice di *corporate governance* per le società quotate redatto dal Comitato per la *Corporate Governance* e pubblicato in data 31 gennaio 2020 (il “**Codice di Corporate Governance**”);

I riferimenti sopra elencati, congiuntamente alle disposizioni normative comunitarie e nazionali di tempo in tempo vigenti, regolano l’accesso alle informazioni privilegiate e gli abusi di mercato (la “**Normativa Rilevante**”). Inoltre, nel predisporre il presente Codice la Società ha tenuto conto delle linee guida n. 1/2017 “*Gestione delle informazioni privilegiate*” pubblicate dalla CONSOB nel mese di ottobre 2017 (le “**Linee Guida CONSOB**”).

4 Definizioni

- “**Azioni**”: le azioni ordinarie emesse dalla Società e quotate su Euronext STAR Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
- “**Data di Effettuazione dell’Operazione Rilevante MAR**” indica il giorno in cui:
 - (i) è stato perfezionato il contratto di acquisto, vendita o scambio, anche a titolo gratuito, o di prestito titoli o riporto;
 - (ii) è stata eseguita l’assegnazione, a seconda del caso, degli Strumenti Finanziari MAR o degli Strumenti Finanziari RE, spettanti a seguito dell’esercizio di strumenti finanziari, anche non quotati, che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere Azioni nonché dell’esercizio della facoltà di conversione di obbligazioni convertibili (anche cum warrant);
 - (iii) è stata eseguita l’assegnazione, a seconda del caso, degli Strumenti Finanziari MAR o degli Strumenti Finanziari RE, a seguito dell’esecuzione di operazioni sul capitale.
- “**Informazione Privilegiata**”: un’informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente direttamente o indirettamente, uno o più Strumenti Finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi

di tali Strumenti Finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati, come definita all'art. 7, comma 1, del MAR.

- **“Informazione Rilevante”**: un’informazione suscettibile di divenire Informazione Privilegiata. In particolare, costituisce “Informazione Rilevante” ogni informazione che la Società ritiene rilevante, in quanto relativa a dati, eventi, progetti o circostanze che in modo continuativo, ripetitivo, periodico, saltuario, occasionale o imprevisto riguarda direttamente la Società e/o il Gruppo e che ha sufficiente probabilità di assumere, in un secondo – anche prossimo – momento natura di Informazioni Privilegiata.
- **“MAR Committee”**: il supporto tecnico in materia di qualificazione delle informazioni in termini di Informazioni Privilegiate ovvero Informazioni Rilevanti è demandato congiuntamente al *chief financial officer*, al responsabile dell’ufficio Affari Legali e Societario al *Responsabile CMO, Communication & Staff Coordinator* e all’*investor relator* della Società (l’**“Investor Relator”**).
- **“Registro”**: la banca dati informatica istituita dalla Società in ottemperanza all’art. 18 del MAR e delle disposizioni del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347.
- **“Referente Informativo”**: il responsabile dell’ufficio Affari Legali e Societario della Società, fermo restando che il Referente Informativo potrà delegare uno o più soggetti che dovranno provvedere ad eseguire gli adempimenti previsti dal Codice.
- **“Strumenti Finanziari”**: gli *“strumenti finanziari”* di cui all’art. 4, paragrafo 1, punto 15 della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, come elencati nell’Allegato A e (a) ammessi a negoziazione su un mercato regolamentato o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su di un mercato regolamentato; (b) negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione, ammessi alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione su un sistema multilaterale di negoziazione; (c) negoziati su un sistema organizzato di negoziazione; o (d) il cui prezzo o valore dipenda da uno strumento finanziario sub (a)-(c), ovvero abbia effetto su tale prezzo o valore (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, credit default swap e contratti finanziari differenziali).

SEZIONE PRIMA – GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI

5 Destinatari

5.1 Sono tenuti all'osservanza delle disposizioni della presente Sezione Prima del Codice:

- (a) i membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo e i dipendenti della Società e di ciascuna delle società del Gruppo;
- (b) tutti i soggetti che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale, hanno accesso su base regolare o occasionale ad Informazioni Privilegiate relative alla Società o a ciascuna delle società del Gruppo, quali ad esempio consulenti, contabili o agenzie di rating del credito.

I soggetti di cui ai punti (a) e (b) vengono di seguito congiuntamente individuati con i "Destinatari".

6 Obblighi di comportamento dei Destinatari

6.1 I Destinatari sono tenuti a:

- (a) mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nello svolgimento della propria attività lavorativa o professionale, funzione o ufficio, in particolare sulle Informazioni Privilegiate, o suscettibili di divenire tali (*i.e.* le Informazioni Rilevanti), e a non diffonderle né a rivelarle ad alcuno;
- (b) utilizzare le Informazioni Privilegiate e/o le Informazioni Rilevanti solamente in relazione alla propria attività lavorativa o professionale, funzione o ufficio, e pertanto a non utilizzarle, per alcun motivo o causa, a fini personali;
- (c) garantire la massima riservatezza e confidenzialità delle (i) Informazioni Privilegiate, fino a quando le medesime non vengano comunicate al mercato secondo le modalità previste nel Codice; e (ii) Informazioni Rilevanti, anche ove le stesse non divenissero Informazioni Privilegiate;
- (d) informare tempestivamente il MAR Committee – in relazione alle informazioni di rispettiva pertinenza – di qualsivoglia atto, fatto od omissione che possa rappresentare una violazione del Codice.

6.2 A titolo puramente indicativo e non esaustivo, si riportano di seguito alcune regole generali di condotta:

- (a) particolare attenzione deve essere posta nel garantire la massima riservatezza nella trasmissione ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale (e di eventuali ulteriori soggetti invitati a partecipare alle relative riunioni) della documentazione propedeutica alla tenuta delle riunioni consiliari e/o dei vari comitati;
- (b) analogo cautela viene utilizzata, nell'ambito di operazioni di carattere straordinario, nello scambio di informazioni e/o di documentazione con i soggetti che svolgono il ruolo di consulenti o *adviser* nelle operazioni stesse;
- (c) per accedere a Informazioni Privilegiate o a informazioni comunque confidenziali (ivi incluse, in particolare, le Informazioni Rilevanti) i soggetti esterni al Gruppo devono

previamente sottoscrivere un *confidentiality agreement*¹; in caso di Informazioni Privilegiate, i soggetti devono inoltre essere tempestivamente iscritti nel registro di cui al successivo Articolo 19 del Codice;

- (d) la documentazione cartacea ed elettronica contenente Informazioni Privilegiate o informazioni comunque confidenziali (ivi incluse, in particolare, le Informazioni Rilevanti) deve essere custodita e archiviata con la massima diligenza, in modo da evitare che soggetti non autorizzati possano avere accesso alla stessa e, al contempo, da assicurare la tracciabilità delle attività;
- (e) il carattere confidenziale dei documenti cartacei e/o elettronici deve essere inoltre evidenziato apponendo la dicitura “riservato” o analoga, utilizzando apposite buste o altro contenitore chiuso per la loro circolazione.

6.3 Inoltre, ai Destinatari è fatto divieto di:

- (a) acquistare, vendere o compiere operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su Strumenti Finanziari della Società o del Gruppo, utilizzando le Informazioni Privilegiate;
- (b) raccomandare o indurre altri, sulla base di Informazioni Privilegiate, al compimento di talune delle operazioni indicate al punto precedente.

7 Mappatura delle informazioni e individuazione delle Informazioni Rilevanti

7.1 La Società, tramite il MAR Committee, individua e monitora i flussi di informazioni relativi alla Società e al Gruppo al fine di facilitare l'individuazione delle specifiche Informazioni Rilevanti suscettibili di divenire Informazioni Privilegiate. In particolare, sono oggetto di mappatura le informazioni che afferiscono alle materie indicate nell'Allegato B del Codice.

7.2 L'individuazione delle Informazioni Rilevanti spetta ai singoli responsabili delle funzioni interne della Società e di ciascuna delle società del Gruppo (i “**Responsabili di Funzione**”), con il supporto del MAR Committee.

7.3 Ciascun Responsabile di Funzione ha il compito di individuare le informazioni che presentino o siano suscettibili di assumere carattere rilevante di cui venga a conoscenza o che si sviluppino nell'ambito rispettivamente della (i) propria funzione aziendale, se si tratta dei responsabili di funzione; o (ii) società controllata di cui fanno parte, se si tratta di amministratori delegati (o altra figura equivalente di diritto estero).

7.4 Ciascun Responsabile di Funzione dovrà, pertanto, tempestivamente comunicare per iscritto l'informazione rilevata al MAR Committee, fornendo tutti gli elementi in quel momento disponibili per poterne valutare il carattere rilevante ed i motivi per cui ritengono che l'informazione possa essere classificata come rilevante.

7.5 Ciascun Responsabile di Funzione informa, altresì, il MAR Committee dell'evoluzione dell'informazione rilevata fornendo tutti i necessari aggiornamenti, tenendo in particolare considerazione il grado di probabilità che l'evento a cui l'informazione si riferisce venga ad esistenza, e l'eventuale documentazione di supporto richiesta dal MAR Committee. Il MAR

¹ A discrezione del MAR Committee, la Società potrà non richiedere la sottoscrizione di un *confidentiality agreement* a soggetti che siano già tenuti a obblighi di riservatezza sulla base delle norme di legge applicabili o di doveri deontologici e/o professionali.

Committee mantiene evidenza dei motivi secondo le modalità che la stessa riterrà più opportune.

7.6 La valutazione circa la specificità e la rilevanza dell'informazione comunicata dai Responsabili di Funzione, che dovrà essere effettuata caso per caso, spetta all'Amministratore Delegato o, in caso di sua assenza, a soggetto da questi delegato, in entrambi i casi con il supporto del MAR Committee e delle funzioni coinvolte in relazione alla natura e ai contenuti dell'informazione, così come il grado di probabilità che l'informazione divenga un'Informazione Privilegiata.

7.7 All'esito della qualificazione dell'informazione come Informazione Rilevante, l'Amministratore Delegato o, in caso di sua assenza, il soggetto da questi delegato (eventualmente per il tramite del MAR Committee) informa il Referente Informativo della decisione assunta e quest'ultimo, eventualmente avvalendosi di funzioni interne e/o di soggetti esterni alla Società, attiverà i protocolli di segregazione e procederà ad iscrivere la stessa nel registro Informazioni Rilevanti (c.d. "RIL"), secondo quanto previsto dalla Sezione Seconda del Codice.

8 Linee guida per l'individuazione delle Informazioni Privilegiate

8.1 In conformità al MAR, la Società è tenuta a comunicare al pubblico, quanto prima, le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società.

8.2 Per Informazione Privilegiata si intende un'informazione:

(a) concernente **direttamente la Società**.

Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del MAR, la Società è tenuta a comunicare "*al pubblico, quanto prima, le informazioni privilegiate che riguardano direttamente detto emittente*"².

La Società, non è, al contrario, tenuta a comunicare le informazioni privilegiate che riguardano "*indirettamente*" la stessa ovvero, ad esempio, quelle che, pur influenzando sui prezzi degli Strumenti Finanziari emessi dalla Società, originano da soggetti esterni alla Società e a ciascuna delle società del Gruppo.

Fermo restando quanto sopra, a seguito della pubblicazione di informazioni che riguardano indirettamente la Società, è possibile che Informazioni Rilevanti che non erano considerate privilegiate dalla Società assumano tale natura, pertanto le stesse devono essere costantemente monitorate in conformità alle previsioni del Codice;

(b) che **non è stata resa pubblica**.

Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del MAR, la Società è tenuta a garantire che le Informazioni Privilegiate siano rese pubbliche secondo le modalità che "*consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico*", pertanto un'informazione è considerata "*non*

² Tra le informazioni che riguardano "*direttamente*" la Società si considerano anche quelle che riguardano direttamente una o più società del Gruppo.

pubblica” fino a quando la Società non abbia disseminato la stessa secondo le modalità previste dalla normativa applicabile³;

(c) avente **carattere preciso**.

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del MAR un'informazione si considera di carattere preciso *“se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base delle quote di emissioni.”*

In conformità al MAR, inoltre, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri. Pertanto, anche tale futura circostanza o futuro evento, nonché la tappa intermedia di un processo prolungato possono essere considerati quali Informazioni Privilegiate se: (i) concernono, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari; (ii) non sono stati resi pubblici; e (iii) se resi pubblici, potrebbero avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati⁴.

A titolo esemplificativo, le informazioni relative a un evento o a una serie di circostanze che costituiscono una fase intermedia in un processo prolungato possono riguardare: (i) lo stato delle negoziazioni contrattuali; (ii) le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute; (iii) la possibilità di collocare strumenti finanziari; e (iv) le condizioni alle quali tali strumenti sono venduti,

(d) **materiale**, per tale intendendosi un'informazione che, qualora resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari.

³ Nel caso in cui un Destinatario venisse a conoscenza che un'Informazione Privilegiata è stata comunicata da un soggetto diverso dalla Società, lo stesso è tenuto a informare il MAR Committee affinché lo stesso prenda le opportune determinazioni anche sulla base delle Linee Guida CONSOB.

⁴ In conformità a quanto previsto dal considerando n. 16 del MAR: *“se l'informazione privilegiata concerne un processo che si svolge in più fasi, ciascuna di queste fasi, come pure l'insieme del processo, può costituire un'informazione privilegiata. Una fase intermedia in un processo prolungato può essere costituita da una serie di circostanze o un evento esistente o che, in una prospettiva realistica fondata su una valutazione complessiva dei fattori esistenti al momento pertinente, esisterà o si verificherà. Tuttavia, questa nozione non dovrebbe essere interpretata nel senso che si debba prendere in considerazione l'entità dell'effetto di quella serie di circostanze o di quell'evento sui prezzi degli strumenti finanziari in questione. Una fase intermedia dovrebbe essere considerata un'informazione privilegiata se risponde ai criteri stabiliti nel presente regolamento riguardo alle informazioni privilegiate.”*

Ai sensi dell'art. 7, comma 4, del MAR per informazione "*materiale*" si intende "*un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento*"⁵.

L'analisi in merito alla sussistenza del "probabile effetto significativo sui prezzi" deve essere svolta *ex ante*, determinando il grado di probabilità con cui un effetto sui prezzi possa essere ragionevolmente atteso. Con riferimento al grado di "probabilità", non è sufficiente la mera possibilità che l'informazione abbia un effetto sui prezzi e, dall'altro lato, non è necessario un grado di probabilità prossimo alla certezza. In termini di "significatività", in assenza di criteri quantitativi o soglie fisse stabiliti dalla disciplina applicabile, si dovrà tenere conto, tra l'altro, dell'andamento storico delle azioni della Società. A titolo meramente esemplificativo, alcuni indicatori utili che dovrebbero essere presi in considerazione sulla possibilità che l'informazione abbia un effetto significativo sui prezzi sono se: (i) il tipo di informazione è lo stesso di informazioni che in passato hanno avuto un effetto significativo sui prezzi; (ii) precedenti ricerche o pareri di analisti finanziari indicano che il tipo di informazione è *price sensitive*, e (iii) la Società ha già trattato informazioni simili come privilegiate.

- 8.3** Fermo restando che la valutazione circa la rilevanza del singolo evento, di una tappa intermedia o complesso di circostanze suscettibili di essere qualificati come Informazioni Privilegiate deve essere svolta caso per caso, nell'Allegato B del Codice ("*Esempi di Informazioni Privilegiate*") sono riportati a titolo esemplificativo e non esaustivo alcuni eventi o circostanze che possono frequentemente configurarsi come Informazioni Privilegiate.

9 Valutazione delle informazioni e classificazione delle stesse

- 9.1** L'individuazione delle Informazioni Privilegiate è rimessa ai Destinatari secondo quanto indicato nel prosieguo. Per quanto riguarda le Informazioni Rilevanti iscritte nel RIL, l'Amministratore Delegato o, in caso di sua assenza, il soggetto da questi delegato, previa consultazione con il relativo Responsabile di Funzione e il MAR Committee, è responsabile dell'individuazione delle Informazioni Rilevanti che abbiano assunto carattere di Informazione Privilegiata e della gestione delle stesse. Il Referente Informativo potrà, inoltre, emanare apposite circolari per l'attuazione specifica delle disposizioni contenute nel Codice.
- 9.2** La valutazione del carattere privilegiato delle informazioni e, pertanto, la necessità di procedere ad una comunicazione al mercato, ovvero – nei casi in cui la legge lo consenta – di ritardare la ridetta comunicazione per come disciplinato al successivo Articolo 10, varia a seconda del fatto che l'Informazione Privilegiata abbia una genesi "volontaria" (quali le decisioni unilaterali di *business*, le operazioni di finanza straordinaria e gli accordi di cui la Società e/o ciascuna delle società del Gruppo sia parte) o "esterna" (ovverosia derivante dall'accertamento di fatti, eventi o circostanze oggettivi, aventi un riflesso sull'attività dell'impresa e/o sul corso degli Strumenti Finanziari emessi).

⁵ In conformità a quanto previsto dal considerando n. 14 del MAR: "*un investitore ragionevole basa le proprie decisioni di investimento sulle informazioni già in suo possesso, vale a dire su informazioni disponibili precedentemente. Pertanto, per rispondere alla domanda se al momento di prendere una decisione di investimento un investitore ragionevole terrà verosimilmente conto di una determinata informazione, occorre basarsi sulle informazioni precedentemente disponibili. Nell'effettuare una tale analisi, occorre considerare l'impatto previsto dell'informazione alla luce dell'attività complessiva dell'emittente in questione, l'attendibilità della fonte di informazione, nonché ogni altra variabile di mercato che, nelle circostanze date, possa influire sugli strumenti finanziari, sui contratti a pronti su merci collegati o i prodotti oggetto d'asta sulla base delle quote di emissioni*".

Nel caso di genesi “volontaria” dell’informazione, sono autorizzati a qualificare la stessa come Informazione Privilegiata i seguenti soggetti:

- (a) rispetto alle iniziative strategiche e comunque a una decisione di competenza del Consiglio di Amministrazione (*i.e.* operazione di finanza straordinaria), la qualificazione è operata dall’Amministratore Delegato o, in caso di sua assenza, da soggetto da questi delegato, eventualmente con l’ausilio del MAR Committee;
- (b) rispetto a una decisione rimessa a un organo delegato e/o a un dirigente con responsabilità strategica nominato dal Consiglio di Amministrazione (*i.e.* accordo commerciale, ovvero lancio di un nuovo prodotto), a decidere circa la natura privilegiata dell’informazione è l’organo delegato stesso, eventualmente con l’ausilio del MAR Committee.

9.3 Nel caso di genesi “esterna” dell’informazione tale da essere suscettibile di essere qualificata quale Informazione Privilegiata, la valutazione in merito al carattere privilegiato della stessa è demandata all’Amministratore Delegato o, in caso di sua assenza, a soggetto da questi delegato, eventualmente con l’ausilio del MAR Committee.

9.4 All’esito della qualificazione dell’informazione come Informazione Privilegiata, l’Amministratore Delegato o, in caso di sua assenza, il soggetto da questi delegato (eventualmente con il supporto del MAR Committee) comunicherà la decisione al Referente Informativo, il quale, eventualmente avvalendosi di funzioni interne e di soggetti esterni alla Società, attiverà i protocolli di segregazione del corrispondente contesto informativo onde evitare una impropria circolazione all’interno e soprattutto all’esterno dell’organizzazione d’impresa, secondo quanto previsto dalla Sezione Terza del Codice.

10 Comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate

10.1 All’esito della valutazione di cui all’Articolo 9, e laddove non ricorrano gli estremi per il ritardo nella comunicazione per come previsto al successivo Articolo 14 del Codice, le Informazioni Privilegiate devono essere senza indugio comunicate al pubblico mediante comunicato da disseminarsi per il tramite del Sistema per la Diffusione delle Informazioni Regolamentate (“SDIR”) adottato dalla Società e mediante la pubblicazione sul sito *internet* della Società (www.netinsurance.it), Sezione “*Investor Relations*”.

10.2 Tali comunicati, preventivamente approvati in conformità alla procedura descritta nei seguenti paragrafi del Codice, devono indicare le informazioni richieste ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055, nonché devono essere redatti in conformità agli schemi di comunicati contenuti nella sezione IA.2.6 delle Istruzioni di Borsa.

10.3 Qualsiasi Destinatario che, alla luce delle linee guida di cui all’articolo 8 del Codice, ritenga sussistere in capo alla Società l’obbligo di procedere alla comunicazione al mercato di un’Informazione Privilegiata di cui sia venuta a conoscenza – in relazione alla quale non risultano ancora adempiuti gli obblighi di comunicazione nei confronti del pubblico – comunica senza indugio tale circostanza al MAR Committee, il quale, a sua volta, informa l’Amministratore Delegato ove condivida la sussistenza dell’obbligo di procedere.

10.4 L’Amministratore Delegato valuta, con il supporto del MAR Committee, la rilevanza dei fatti oggetto della comunicazione e stabilisce se:

- procedere a effettuare, se necessario previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, la comunicazione al mercato dell’Informazione Privilegiata, in conformità alle disposizioni del Codice; oppure

- ritardare, se necessario previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata, occorrendo le circostanze e secondo la procedura di cui al successivo Articolo 14; oppure
- non procedere ad effettuare alcuna comunicazione al mercato.

10.5 Nel caso in cui l'Amministratore Delegato decida di effettuare la comunicazione al mercato dell'Informazione Privilegiata, le funzioni competenti della Società e, se del caso, di ciascuna delle società del Gruppo elaborano la bozza del comunicato insieme con il MAR Committee, in modo da consentire, a ciascuna funzione per le proprie aree di competenza, le valutazioni in ordine al merito, ai contenuti e al rispetto dei criteri di redazione.

10.6 Elaborata la bozza di comunicato, il MAR Committee la comunica, per esame, all'Amministratore Delegato.

10.7 Gli atti e comunicazioni della Società da diffondere al mercato, che necessitano ai sensi delle disposizioni vigenti della dichiarazione scritta del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari *ex art. 154-bis* del TUF (il "**Dirigente Preposto**"), devono essere condivisi con lo stesso.

10.8 Dopo l'approvazione finale da parte dell'Amministratore Delegato o, se del caso, da parte del Consiglio di Amministrazione, il Referente Informativo, su istruzioni del MAR Committee, diffonde il comunicato in lingua italiana e inglese tramite lo SDIR adottato dalla Società ovvero, in caso di mancato funzionamento dello stesso, secondo le altre modalità disciplinate dal Regolamento Emittenti.

11 Rapporti con gli organi di stampa

11.1 Al fine di assicurare la gestione delle Informazioni Privilegiate e delle Informazioni Rilevanti, i rapporti con gli organi di stampa sono curati dal Responsabile CMO, Communication & Staff Coordinator con il supporto dell'Investor Relator, d'intesa con l'Amministratore Delegato.

11.2 Sono deputati a rilasciare interviste e dichiarazioni riguardanti la Società nonché a partecipare ad incontri con i giornalisti, l'Amministratore Delegato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché gli altri soggetti espressamente autorizzati. Le relative attività sono curate dal Responsabile CMO, Communication & Staff Coordinator che può avvalersi, a seconda dei contenuti dell'intervista e/o delle dichiarazioni da rilasciare, del supporto dell'Investor Relator. Il Responsabile CMO, Communication & Staff Coordinator, ove necessario, potrà avvalersi delle competenti funzioni aziendali, così da garantire l'attendibilità, l'omogeneità e la coerenza delle informazioni oggetto di divulgazione.

11.3 Eventuali dichiarazioni da parte dell'Amministratore Delegato, del Presidente del Consiglio di Amministrazione o degli altri soggetti autorizzati concernenti Informazioni Rilevanti, quali – ad esempio – lo stato di trattative in corso che non costituiscono ancora Informazioni Privilegiate secondo quanto previsto dal precedente Articolo 7 del Codice, devono essere ispirate a criteri di prudenza al fine di non alimentare aspettative o effetti fuorvianti.

12 Rapporti con la comunità finanziaria

12.1 In occasione di incontri con la comunità finanziaria (quali, a titolo esemplificativo, incontri con analisti finanziari ed investitori istituzionali, agenzie di *rating*, *road show*, *conference call*,

ecc.), l'eventuale materiale destinato alla presentazione e/o alla distribuzione deve essere trasmesso e/o comunicato con congruo anticipo al MAR Committee al fine di effettuare valutazioni ed eventuali adempimenti verso il mercato.

- 12.2** Nel caso in cui, nel corso della preventiva verifica dei contenuti dell'evento, siano riscontrate Informazioni Privilegiate, viene predisposto apposito comunicato da fornire al mercato, secondo quanto previsto dal Codice.
- 12.3** A tutela della parità informativa tra i diversi operatori e fermi restando gli obblighi legislativi e regolamentari vigenti, in occasione degli incontri con la comunità finanziaria, di norma aperti anche ad esponenti della stampa, l'Investor Relator si accerta che vengano rispettati gli eventuali obblighi informativi verso CONSOB e Borsa Italiana S.p.A. nonché a qualunque altra autorità di vigilanza di settore.
- 12.4** Qualora in occasione di incontri con la comunità finanziaria si verifichi l'involontaria diffusione di Informazioni Privilegiate, viene predisposto a cura del MAR Committee, d'intesa con la competente funzione a cui l'Informazione Privilegiata afferisce, un comunicato da diffondersi tempestivamente secondo quanto previsto dal Codice.

13 Sito *internet* della Società

- 13.1** Fermo restando il rispetto degli obblighi di diffusione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, l'Investor Relator rende tra l'altro disponibile, nell'apposita Sezione "*Investor Relations*" del sito *internet* della Società, documenti societari di *corporate governance*, informazioni istituzionali quali i bilanci di esercizio e consolidato, gli eventuali rendiconti intermedi, i comunicati nel loro testo integrale, nonché la documentazione messa a disposizione di analisti finanziari, per almeno cinque anni dalla prima pubblicazione.
- 13.2** Al fine di garantire una corretta informazione, l'Investor Relator, oltre ad assicurare il rispetto dei principi di veridicità, chiarezza e completezza, si impegna a:
- (a) riportare i dati e le notizie nelle pagine del sito *internet* della Società secondo adeguati criteri redazionali, che tengano conto della funzione di informazione che caratterizza la comunicazione finanziaria agli investitori, evitando, in particolare, di perseguire finalità promozionali;
 - (b) indicare in chiaro, in ciascuna pagina *web*, la data e l'ora di aggiornamento dei dati;
 - (c) assicurare che i contenuti della versione in lingua straniera siano aderenti a quella italiana;
 - (d) diffondere, nel più breve tempo possibile, un testo di rettifica in cui siano evidenziate le correzioni apportate, nel caso di errori contenuti nell'informazione pubblicata sul sito *web*;
 - (e) citare sempre la fonte dell'informazione in occasione della pubblicazione di dati e notizie elaborati da terzi;
 - (f) dare notizia, nei comunicati previsti dalla normativa applicabile, della eventuale pubblicazione sul sito *web* di documenti inerenti agli eventi riportati nei predetti comunicati;

- (g) mettere a disposizione del pubblico tramite *internet* i documenti preferibilmente in versione integrale, ovvero assicurare che l'eventuale sintesi rispecchi fedelmente il quadro informativo del documento originale;
- (h) indicare, in relazione ai documenti pubblicati sul sito *web*, se si tratti della versione integrale, ovvero di un estratto o di un riassunto, esplicitando comunque le modalità per il reperimento dei documenti in formato originale;
- (i) effettuare eventuali rinvii ad altri siti sulla base di principi di correttezza e neutralità e in modo tale da consentire all'utente di rendersi conto agevolmente in quale altro sito si è posizionato;
- (j) indicare la fonte nonché l'ora effettiva della rilevazione dei dati sulle quotazioni e sui quantitativi scambiati degli strumenti finanziari eventualmente riportati;
- (k) consentire una libera consultazione del sito evitando, anche nel caso in cui la gestione delle pagine sia effettuata da terzi, di condizionarne l'accesso alla preventiva comunicazione di dati e notizie da parte degli investitori, fatte salve le normali misure di sicurezza.

13.3 In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055, il sito *internet* della Società, inoltre, soddisfa i seguenti requisiti:

- (a) consente agli utenti di accedere alle Informazioni Privilegiate pubblicate sul sito senza discriminazioni e gratuitamente;
- (b) consente agli utenti di reperire le Informazioni Privilegiate in una sezione facilmente identificabile del sito;
- (c) assicura che le Informazioni Privilegiate pubblicate indichino chiaramente la data e l'ora della divulgazione e che siano presentate in ordine cronologico.

14 Ritardo nella comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate

14.1 La Società può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- (a) la comunicazione potrebbe pregiudicare, secondo un giudizio di probabilità, i legittimi interessi propri;
- (b) il ritardo nella comunicazione non dovrebbe avere, secondo un giudizio probabilistico, effetto fuorviante per il pubblico;
- (c) la Società sia in grado di garantire la riservatezza dell'informazione.

14.2 Nel valutare la sussistenza dei sopra menzionati requisiti, le competenti funzioni del Gruppo tengono conto di quanto indicato negli orientamenti dell'ESMA e delle comunicazioni della CONSOB di volta in volta pubblicate sul punto.

14.3 Le circostanze rilevanti includono quelle in cui la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate può compromettere la realizzazione di un'operazione da parte della Società e/o di una o più delle sue controllate ovvero può, per ragioni inerenti alla non adeguata definizione degli eventi o delle circostanze, dare luogo a non compiute valutazioni da parte del pubblico.

- 14.4** L'esercizio di tale facoltà dovrà essere deciso dall'Amministratore Delegato della Società, ovvero dal Consiglio di Amministrazione della Società qualora si tratti di materia riservata alla sua competenza, avvalendosi se necessario del supporto del MAR Committee e delle funzioni rilevanti per le aree di competenza.
- 14.5** La decisione dovrà essere comunicata al MAR Committee unitamente alle seguenti informazioni:
- (a) la data e l'ora dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;
 - (b) la data e l'ora della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte della Società;
 - (c) la data e l'ora della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso la Società;
 - (d) identità delle persone che presso la Società sono responsabili:
 - (i) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine;
 - (ii) del monitoraggio continuo delle condizioni che consentono il ritardo;
 - (iii) dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata;
 - (iv) della comunicazione all'autorità competente delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto;
 - (e) gli specifici interessi legittimi che si ritiene sarebbero compromessi dalla tempestiva comunicazione;
 - (f) le considerazioni svolte che hanno condotto alla decisione di ritardare la comunicazione;
 - (g) i dati identificativi dei soggetti che sono a conoscenza delle Informazioni Privilegiate;
- 14.6** Il Referente Informativo provvede, senza indugio, a iscrivere nel Registro, di cui alla Sezione Terza del Codice, i soggetti che sono in possesso dell'Informazione Privilegiata oggetto del ritardo.
- 14.7** Nel ritardare la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate deve essere controllato l'accesso alle stesse, al fine di assicurarne la riservatezza, mediante l'adozione di efficaci misure che consentano:
- (a) barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso la Società, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione;
 - (b) di garantire che le persone che hanno accesso a tali Informazioni Privilegiate riconoscano i doveri giuridici e regolamentari che ne derivano e siano a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o di diffusione non autorizzata delle Informazioni;
 - (c) la divulgazione al più presto al pubblico delle Informazioni Privilegiate, qualora i medesimi soggetti non siano stati in grado di assicurarne la riservatezza.

14.8 In ogni caso, le competenti funzioni aziendali provvedono secondo quanto previsto dal Codice a dare integrale comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate qualora l'informazione sia stata involontariamente comunicata, nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio, ad un terzo che non sia soggetto ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale.

14.9 In caso di ritardo nella comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, il Referente Informativo provvede a dare comunicazione alla CONSOB dell'avvenuto ritardo, secondo le modalità dalla stessa stabilite, immediatamente dopo la diffusione al pubblico delle medesime Informazioni Privilegiate e comunque nei termini stabiliti dalla stessa.

La notifica contiene la spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni per il ritardo della comunicazione al pubblico ed i seguenti elementi:

- (a) identità della Società (ragione sociale completa);
- (b) identità del notificante (nome, cognome, posizione presso la Società)
- (c) estremi di contatto del notificante (indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali);
- (d) identificazione dell'Informazione Privilegiata interessata dal ritardo nella pubblicazione (titolo del comunicato; numero di riferimento; data e ora della comunicazione dell'informazione privilegiata al pubblico);
- (e) data e ora della decisione di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata;
- (f) identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata.

14.10 Qualora si diffondano *rumor* concernenti la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della Società e/o del Gruppo, ovvero operazioni di finanza straordinaria, ovvero l'andamento degli affari della Società e/o del Gruppo, il MAR Committee provvede alla disamina della situazione per verificare tempestivamente la necessità e/o l'opportunità di comunicare quanto prima al pubblico le Informazioni Privilegiate la cui comunicazione sia stata precedentemente ritardata e alle quali i *rumor* si riferiscano, qualora tali *rumor* siano sufficientemente accurati da far ritenere che la riservatezza di dette Informazioni Privilegiate non sia più garantita.

14.11 Ove ne sussistano i presupposti, l'Emittente può altresì ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate ex articolo 17, paragrafo 5 del MAR, comprese le informazioni legate a un problema temporaneo di liquidità e, in particolare, la necessità di ricevere assistenza temporanea di liquidità da una banca centrale o da un prestatore di ultima istanza, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

14.11.1 la comunicazione dell'Informazione Privilegiata comporta il rischio di compromettere la stabilità finanziaria dell'Emittente e del sistema finanziario;

14.11.2 è nell'interesse pubblico ritardare la comunicazione;

14.11.3 è possibile garantire la riservatezza delle informazioni;

14.11.4 a seguito di notifica alla CONSOB della propria intenzione di ritardare la comunicazione di Informazioni Privilegiate, la CONSOB autorizza il ritardo.

- 14.12** Ai fini della notifica di cui al paragrafo 14.11.4 che precede, il Referente Informativo, su indicazione dell'Amministratore Delegato e del *chief financial officer*, fornisce alla CONSOB evidenza che le condizioni di cui al paragrafo 14.11 che precede siano soddisfatte, via email all'indirizzo segr.DME@consob.it, specificando "all'attenzione del Responsabile della Divisione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Richiesta ritardo".
- 14.13** Nei casi in cui la CONSOB non dovesse autorizzare il ritardo, l'Emittente comunica immediatamente le relative Informazioni Privilegiate. A questo proposito, il Responsabile CMO, Communication & Staff Coordinator e l'Investor Relator predispongono un comunicato, autorizzato dall'Amministratore Delegato, per la comunicazione al pubblico delle relative Informazioni Privilegiate e l'Investor Relator diffonde il relativo comunicato secondo quanto previsto dalla presente Procedura.
- 14.14** Nel caso in cui la CONSOB autorizza il ritardo, il Referente Informativo procede all'attivazione del ritardo che verrà concluso dopo che l'Informazione Privilegiata verrà resa pubblica, nelle modalità descritte nella presente Procedura.
- 14.15** Il Referente Informativo, su indicazione dell'Amministratore Delegato e del *chief financial officer*, comunica alla CONSOB qualsiasi nuova informazione che possa influenzarne la decisione circa il ritardo nella divulgazione dell'Informazione Privilegiata con le stesse modalità usate per trasmettere la notifica.

15 Sanzioni

- 15.1** I Destinatari del presente Codice, nonché i soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'attuazione della stessa o in attività che vi afferiscono, sono tenuti al rispetto della Normativa Rilevante e/o degli obblighi imposti dal Codice. La violazione della Normativa Rilevante e/o degli obblighi imposti dal presente Codice comportano l'applicazione delle sanzioni previste dalla Normativa Rilevante e di ogni altra legge applicabile.
- 15.2** Ai sensi della Normativa Rilevante, l'abuso di Informazioni Privilegiate, la comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate e la manipolazione del mercato possono comportare anche: (i) la configurazione, nei confronti delle persone fisiche che hanno commesso il fatto, di un illecito passibile dell'applicazione di sanzioni penali e/o amministrative; (ii) la responsabilità amministrativa della Società e/o di ciascuna delle Società del Gruppo.

SEZIONE SECONDA – REGISTRO INFORMAZIONI RILEVANTI (C.D. “*RELEVANT INFORMATION LIST*”)

Al fine di monitorare la circolazione delle Informazioni Rilevanti, la Società ha istituito, e mantiene aggiornato, un registro con le Informazioni Rilevanti individuate ai sensi dell’Articolo 7 del Codice (il “RIL”).

16 Persone fisiche o giuridiche iscritte nel RIL

- 16.1** Devono essere iscritti nel RIL i soggetti che hanno accesso all’Informazione Rilevante.
- 16.2** Il RIL è suddiviso in sezioni distinte, una per ciascuna Informazione Rilevante (ciascuna di esse definita “**Sezione RIL**”). Ogni volta che è individuata una nuova Informazione Rilevante dovrà essere istituita una nuova Sezione RIL.
- 16.3** Ciascuna Sezione RIL riporta i dati dei soggetti aventi accesso all’ Informazione Rilevante a cui si riferisce.
- 16.4** In particolare, ciascuna Sezione RIL dovrà indicare:
- (a) l’Informazione Rilevante cui la sezione si riferisce;
 - (b) la data e l’ora di creazione della sezione, che deve coincidere con il momento in cui viene individuata l’Informazione Rilevante;
 - (c) la data e l’ora dell’ultimo aggiornamento;
- e riportare le seguenti informazioni relative a ciascun iscritto:
- (a) nome;
 - (b) cognome;
 - (c) nome e indirizzo dell’ente;
 - (d) funzione e motivo dell’accesso all’Informazione Rilevante.

17 Modalità di tenuta del RIL

- 17.1** Il Registro è tenuto in formato elettronico e consiste in un sistema accessibile via *internet/intranet* protetto da adeguati sistemi di sicurezza e filtri d’accesso, quali *firewall*, sistemi di *recovery* e credenziali di accesso e in grado di garantire in ogni momento l’esattezza delle informazioni ivi riportate. Il RIL è tenuto dal Referente Informativo (il “**Responsabile RIL**”), che può a tal fine avvalersi di funzioni interne e/o di soggetti esterni alla Società.
- 17.2** I nominativi e le altre informazioni di cui al precedente Paragrafo 16.4, relativi ai soggetti da iscrivere nel RIL sono trasmesse dal Responsabile che ha comunicato l’Informazione Rilevante a cui si riferisce la specifica Sezione RIL.
- 17.3** La richiesta di iscrizione può avvenire anche su segnalazione degli stessi soggetti che hanno accesso alle Informazioni Rilevanti ovvero su iniziativa del Responsabile RIL.
- 17.4** Il Responsabile RIL, sulla base delle richieste ricevute, procede senza indugio all’iscrizione nel RIL riportando le informazioni di cui al precedente Paragrafo 16.4.

- 17.5** Oltre alle funzioni individuate in altre parti del Codice, il Responsabile RIL cura i criteri e le modalità da adottare per la tenuta, la gestione e la ricerca delle informazioni contenute nel RIL, in modo da assicurarne agevolmente e tempestivamente l'accesso, la gestione, la consultazione, l'estrazione, la stampa ai sensi della Normativa Rilevante. Il formato elettronico del RIL garantisce in ogni momento:
- (a) la riservatezza e la sicurezza delle informazioni ivi contenute assicurando che l'accesso all'elenco sia limitato alle persone chiaramente identificate che, presso la Società o ogni altro soggetto che agisce in nome o per conto della stessa, devono accedervi per la natura della rispettiva funzione o posizione;
 - (b) l'esattezza delle informazioni riportate nel RIL;
 - (c) l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti dell'elenco.
- 17.6** La cancellazione dei soggetti iscritti nel RIL deve essere disposta nel caso in cui venga meno la ragione che ne ha determinato l'iscrizione, incluso il caso in cui l'Informazione Rilevante:
- (i) divenga Informazione Privilegiata, trovando applicazione a partire da tale momento le previsioni di cui alla Sezione Prima e alla Sezione Terza del Codice; ovvero (ii) per la sua natura rilevante.
- 17.7** Il RIL deve essere aggiornato tempestivamente dal Responsabile RIL:
- (a) se cambia il motivo per cui il soggetto è iscritto nel RIL ivi incluso il caso in cui si debba procedere allo spostamento dell'iscrizione del soggetto nel Registro di cui alla Sezione Seconda del Codice;
 - (b) se un nuovo soggetto deve essere iscritto nel RIL;
 - (c) se occorre annotare che un soggetto iscritto nel RIL non ha più accesso alle Informazioni Rilevanti, precisando la data a decorrere dalla quale l'accesso non ha più luogo.
- 17.8** Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento.
- 17.9** Il Responsabile RIL, informato dal Responsabile di Funzione, di eventuali soggetti non iscritti nel RIL che hanno o hanno avuto accesso alla specifica Informazione Rilevante (eventualmente su segnalazione delle stesse persone), provvede ad aggiornare il RIL.
- 17.10** Le informazioni relative ai soggetti iscritti nel RIL sono conservate dalla Società per i cinque anni successivi all'iscrizione o all'aggiornamento.
- 17.11** Ai fini della istituzione e dell'aggiornamento del RIL, il Responsabile RIL è responsabile della raccolta e dell'aggiornamento delle informazioni riguardanti i soggetti da iscrivere o iscritti nel RIL.
- L'iscrizione nel RIL è comunicata all'interessato tempestivamente e comunque entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento. A tal fine, il sistema produrrà in via automatica un messaggio di notifica all'interessato che garantisca evidenza della consegna al medesimo, corredato di apposita informativa *privacy*.
- 17.12** Saranno altresì resi noti ai soggetti già iscritti nel RIL anche (i) gli eventuali aggiornamenti che li riguardino nonché (ii) l'eventuale loro cancellazione dal RIL, con messaggio di notifica che garantisca evidenza della consegna all'interessato.

17.13 Il sistema conserva su supporto duraturo copia delle comunicazioni inviate per garantire la prova e la tracciabilità dell'avvenuto adempimento degli obblighi informativi.

SEZIONE TERZA – REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE (C.D. “INSIDER LIST”)

In ottemperanza all’art. 18, comma 1, del MAR e al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347, la Società ha istituito il registro delle persone che, in ragione dell’attività lavorativa o professionale ovvero delle funzioni svolte, hanno accesso ad Informazioni Privilegiate (il “**Registro**”).

18 Persone fisiche o giuridiche iscritte nel Registro

18.1 Devono essere iscritti nel Registro tutti coloro (i) che nello svolgimento di determinati incarichi hanno accesso⁶ ad Informazioni Privilegiate; e (ii) con i quali la Società ha un rapporto di collaborazione professionale, anche sulla base di un contratto di lavoro dipendente o di altra natura (collettivamente, le “**Persone**” e ciascuno di essi una “**Persona**”).

18.2 Il Registro è suddiviso in due distinte sezioni: (i) una sezione per ciascuna Informazione Privilegiata nella quale viene aggiunta una nuova sezione ogni volta che viene individuata una nuova Informazione Privilegiata aggiungendo la data di prima redazione della sezione (ciascuna, la “**Sezione Specifica**”), e (ii) una sezione supplementare in cui sono riportati i dati delle Persone che hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate (“**Sezione Permanente**”).

18.3 Sezione Specifica

18.3.1 Ciascuna Sezione Specifica è predisposta in conformità al modello riportato nell’Allegato C e riporta soltanto i dati delle Persone che hanno accesso all’Informazione Privilegiata contemplata nella relativa Sezione Specifica.

18.3.2 Nella Sezione Specifica del Registro potranno essere iscritti, al ricorrere delle condizioni previste dalla Normativa Rilevante, in via esemplificativa:

- (a) i membri non esecutivi del Consiglio di Amministrazione, i membri del Collegio Sindacale e dell’organismo di vigilanza, i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori della Società che, in relazione a specifiche attività svolte, abbiano accesso a specifiche Informazioni Privilegiate;
- (b) i consulenti esterni che:
 - (i) prestano la loro attività professionale sulla base di un rapporto di consulenza o di prestazione d’opera retribuita quali, a titolo esemplificativo:
 - consulenti legali, fiscali, aziendali, finanziari, contabili, inclusa la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società;
 - banche che organizzano e attuano programmi di finanziamento della Società la cui esistenza è rilevante per la stabilità

⁶ Si precisa che l’accesso all’Informazione Privilegiata non implica necessariamente il possesso effettivo della stessa. Per altro verso, l’accesso a Informazioni Privilegiate non deve essere inteso come mera eventualità di avere accesso a Informazioni Privilegiate. Ad esempio, una persona ha accesso ad una informazione privilegiata sita in un database se riesce ad accedere alla stessa direttamente dal proprio computer.

finanziaria della Società ovvero che comportano anche la prestazione di attività di consulenza, quali ad esempio i finanziamenti strutturati, i finanziamenti destinati alla ristrutturazione del debito e quelli collegati ad altre operazioni straordinarie;

- soggetti abilitati che agiscono in qualità di aderenti a consorzi di collocamento e garanzia per l'emissione di strumenti finanziari, con esclusione della ordinaria attività di trading nell'ambito dello svolgimento dei servizi di intermediazione; e
- soggetti che svolgono la funzione di *sponsor* o *specialist*;

(ii) hanno accesso a specifiche Informazioni Privilegiate (e.g. in relazione a una specifica operazione di acquisizione o dismissione⁷) (i “**Consulenti**”);

- (c) i soggetti che hanno un rapporto di collaborazione professionale presso una società in rapporto di controllo e che hanno accesso a specifiche Informazioni Privilegiate;
- (d) le agenzie di *rating* del credito che coprono eventualmente la Società e/o le Azioni e/o gli altri Strumenti Finanziari emessi dalla Società.

18.3.3 Qualora la Persona che ha un rapporto di collaborazione professionale con la Società sia una società, un'associazione o un altro ente, la Società indica nella Sezione Specifica del Registro i dati delle relative persone fisiche che hanno accesso all'Informazione Privilegiata, secondo quanto previsto dalla Normativa Rilevante.

18.3.4 Le Persone devono individuare, per quanto a loro conoscenza: (a) quali ulteriori persone, all'interno della propria struttura e/o funzione aziendale ad essa facente capo, possono avere accesso a Informazioni Privilegiate, e (b) i soggetti terzi che hanno un rapporto di collaborazione con la Società (e.g., la società di revisione e/o i consulenti legali, fiscali, *advisor*, ecc.) che (i) possono avere accesso ad un'Informazione Privilegiata e che, pertanto, sono da iscrivere in una Sezione Specifica del Registro, ovvero (ii) che hanno cessato di avere accesso ad un'Informazione Privilegiata e che, pertanto, sono da rimuovere da una Sezione Specifica del Registro. Le Persone comunicano i nominativi dei soggetti individuati ai sensi di quanto precede al Responsabile del Registro (come di seguito definito), il quale, accertato che tali soggetti debbano essere effettivamente iscritti in una Sezione Specifica del Registro, procede, al tempestivo aggiornamento del Registro medesimo.

18.3.5 Nel caso in cui la Società decida, ai sensi dell'Articolo 10 del Codice di non ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata, risulteranno indicate nel Registro le Persone che hanno avuto accesso all'Informazione Privilegiata nel periodo intercorrente tra il momento in cui l'informazione è stata qualificata come

⁷ Si segnala che ai sensi della Normativa Rilevante non sono inseriti nel Registro i dati di eventuali controparti di operazioni di fusione o di acquisizione.

Informazione Privilegiata e il momento in cui l'informazione è stata pubblicata in conformità alle disposizioni del Codice.

18.4 Sezione Permanente

18.4.1 La Sezione Permanente è predisposta in conformità al modello riportato nell'Allegato D.

18.5 I dati delle Persone iscritte nella Sezione Permanente non devono essere riportati nelle Sezioni Specifiche. Nella Sezione Permanente del Registro potranno essere iscritti, al ricorrere delle condizioni previste dalla Normativa Rilevante, in via esemplificativa:

- (a) il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, altri amministratori esecutivi, ove nominati;
- (b) il *chief financial officer*, i dirigenti e dipendenti alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato;
- (c) il Dirigente Preposto.

19 **Modalità di tenuta del Registro**

19.1 Il Registro è tenuto in formato elettronico e consiste in un sistema accessibile via *internet/intranet* protetto da adeguati sistemi di sicurezza e filtri d'accesso, quali *firewall*, sistemi di *recovery* e credenziali di accesso e in grado di garantire in ogni momento l'esattezza delle informazioni ivi riportate. Il Registro è tenuto dal Referente Informativo (il "**Responsabile del Registro**"), che può a tal fine avvalersi di funzioni interne e/o di soggetti esterni alla Società.

19.2 Oltre alle funzioni individuate in altre parti del Codice, il Responsabile del Registro cura i criteri e le modalità da adottare per la tenuta, la gestione e la ricerca delle informazioni contenute nel Registro, in modo da assicurarne agevolmente e tempestivamente l'accesso, la gestione, la consultazione, l'estrazione, la stampa e la trasmissione alle autorità competenti ai sensi della Normativa Rilevante. Il formato elettronico del Registro garantisce in ogni momento:

- (a) la riservatezza e la sicurezza delle informazioni ivi contenute assicurando che l'accesso all'elenco sia limitato alle persone chiaramente identificate che, presso la Società o ogni altro soggetto che agisce in nome o per conto della stessa, devono accedervi per la natura della rispettiva funzione o posizione;
- (b) l'esattezza delle informazioni riportate nel Registro;
- (c) l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti dell'elenco.

19.3 Le Sezioni Specifiche e la Sezione Permanente del Registro devono in ogni momento contenere tutte le informazioni riportate, rispettivamente, nei modelli di cui all'Allegato C e all'Allegato D.

19.4 La cancellazione delle Persone iscritte nel Registro deve essere disposta nel caso in cui venga meno la ragione che ne ha determinato l'iscrizione, incluso il caso in cui l'Informazione Privilegiata divenga di pubblico dominio o, in ogni caso, perda la sua natura privilegiata.

19.5 Il Registro deve essere aggiornato tempestivamente dal Responsabile del Registro:

- (d) se cambia il motivo per cui la Persona è iscritta nel Registro ivi incluso il caso in cui si debba procedere allo spostamento dell'iscrizione della Persona da una sezione all'altra del Registro;
- (e) se una nuova Persona deve essere iscritta nel Registro;
- (f) se occorre annotare che una Persona iscritta nel Registro non ha più accesso alle Informazioni Privilegiate, precisando la data a decorrere dalla quale l'accesso non ha più luogo.

19.6 Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento.

19.7 Il Responsabile del Registro, informato dal Responsabile di Funzione, di eventuali Persone non iscritte nella Sezione Specifica del Registro che hanno o hanno avuto accesso alla specifica Informazione Privilegiata (eventualmente su segnalazione delle stesse persone), provvede ad aggiornare il Registro.

19.8 Quando l'Informazione Privilegiata cessa di avere natura privilegiata, la Società indica tale circostanza nella Sezione Specifica e ne informa tempestivamente le Persone indicate con modalità conformi a quelle indicate nei successivi paragrafi.

19.9 Le informazioni relative alle Persone iscritte nel Registro sono conservate dalla Società per i cinque anni successivi all'iscrizione o all'aggiornamento.

19.10 Ai fini della istituzione e dell'aggiornamento del Registro, il Responsabile del Registro è responsabile della raccolta e dell'aggiornamento delle informazioni riguardanti le Persone da iscrivere o iscritte nelle Sezioni Specifiche e nella Sezione Permanente.

Contestualmente all'iscrizione di una Persona nel Registro, il Responsabile del Registro provvede ad informarla:

- (a) della sua iscrizione nel Registro;
- (b) degli obblighi derivanti dall'aver accesso alle Informazioni Privilegiate; e
- (c) delle sanzioni in caso di compimento degli illeciti di abuso di Informazioni Privilegiate e manipolazione di mercato o nel caso di comunicazione illecita e diffusione non autorizzata delle Informazioni Privilegiate.

19.11 L'iscrizione nel Registro è comunicata all'interessato tempestivamente e comunque entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento. A tal fine, il sistema produrrà in via automatica un messaggio di notifica all'interessato che garantisca evidenza della consegna al medesimo, corredato di apposita informativa *privacy*.

19.12 Saranno altresì resi noti alle Persone già iscritte nel Registro anche (i) gli eventuali aggiornamenti che li riguardino nonché (ii) l'eventuale loro cancellazione dal Registro, con messaggio di notifica che garantisca evidenza della consegna all'interessato.

19.13 Il sistema conserva su supporto duraturo copia delle comunicazioni inviate per garantire la prova e la tracciabilità dell'avvenuto adempimento degli obblighi informativi.

19.14 Il Responsabile del Registro consegna alle Persone che ne facciano richiesta copia cartacea o su altro supporto durevole delle informazioni che le riguardano contenute nel Registro.

- 19.15** Le Persone adottano misure idonee ad impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per l'esercizio delle funzioni loro assegnate. In particolare, al fine di assicurarne la riservatezza, esse provvedono ad acquisire, gestire e conservare le Informazioni Privilegiate: (a) solo strettamente necessarie e sufficienti per adempiere ai compiti loro assegnati e per il tempo a ciò strettamente necessario, provvedendo alla loro tempestiva archiviazione non appena cessata la specifica esigenza in relazione alla quale ha acquisito dette Informazioni Privilegiate; (b) secondo le comuni regole della prudenza e della diligenza professionale nonché con la massima riservatezza; (c) con modalità idonee ad evitare che terzi non autorizzati prendano conoscenza delle Informazioni Privilegiate nonché ad impedire l'accesso a soggetti diversi da quelli che ne hanno necessità per l'esercizio delle loro funzioni e attività.
- 19.16** I Consulenti provvedono a sottoscrivere specifici impegni di riservatezza aventi a oggetto l'acquisizione, la gestione e la conservazione delle Informazioni Privilegiate, impegnandosi a rispettare puntualmente la Normativa Rilevante.

20 Comunicazioni delle Persone al Responsabile del Registro

- 20.1** Ogni Persona, entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla consegna o dal ricevimento dell'informativa di cui all'articolo 19.11 che precede, è tenuta a:
- (a) restituire tempestivamente al Responsabile del Registro con un mezzo che garantisca la consegna, firmata per ricevuta, copia del Codice, accettandone i contenuti e prendendo atto dell'informativa;
 - (b) ottemperare alle disposizioni previste dal Codice e dalla Normativa Rilevante e dalle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo applicabili.
- 20.2** Resta inteso che le disposizioni di cui al Codice saranno applicabili agli interessati indipendentemente dalla sottoscrizione di cui all'art. 20.1(a) che precede da parte delle Persone.

SEZIONE QUARTA – DISCIPLINA *INTERNAL DEALING*

21 Ambito di applicazione

21.1 La presente Sezione del Codice disciplina gli obblighi di *internal dealing* applicabili ai sensi della Normativa Rilevante alle operazioni aventi ad oggetto:

- (a) Azioni, categorie speciali di azioni o strumenti di debito emessi dalla Società, nonché strumenti derivati o altri Strumenti Finanziari ad essi collegati (collettivamente gli “**Strumenti Finanziari MAR**”) compiute dai Soggetti Rilevanti MAR e dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR (come di seguito definiti);
- (b) Azioni, categorie speciali di azioni emessi dalla Società e strumenti finanziari collegati alle azioni⁸ (collettivamente gli “**Strumenti Finanziari RE**”) compiute dai Soggetti Rilevanti RE e dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti RE (come di seguito definiti).

22 Individuazione dei soggetti *internal dealing*

22.1 Ai fini dell'applicazione della presente Sezione del Codice e in conformità alla Normativa Rilevante sono considerati soggetti *internal dealing*:

22.1.1 le persone rilevanti ai sensi del MAR (le “**Persone Rilevanti MAR**”) composte da:

- (a) i Soggetti Rilevanti ai sensi del MAR (nel seguito, “**Soggetti Rilevanti MAR**”):
 - (i) i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società (esecutivi e non esecutivi) e i Sindaci effettivi della Società;
 - (ii) gli alti dirigenti della Società che, pur non essendo componenti degli organi di cui alla lettera (i) che precede, abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate e che detengano il potere di adottare, per effetto di un conferimento anche implicito di poteri, decisioni di gestione strategiche che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società; e
- (b) le persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR (le “**Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR**”):
 - (i) il coniuge non separato legalmente o un partner equiparato al coniuge ai sensi della vigente normativa, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti MAR;
 - (ii) le persone giuridiche, i *trust* e le *partnership*: (A) le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante MAR o da una delle persone indicate al punto (i) che precede, o (B) direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o (C) sia costituita a suo beneficio, o (D) i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

22.1.2 le persone rilevanti ai sensi del Regolamento Emittenti (nel seguito, “**Persone Rilevanti RE**”) composte da:

- (a) i Soggetti Rilevanti ai sensi del Regolamento Emittenti (nel seguito, “**Soggetti Rilevanti RE**”), ovvero sia chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi

⁸ Ai sensi della definizione prevista dall'art. 152-*sexies* del Regolamento Emittenti.

dell'art. 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10% del capitale sociale della Società rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la Società;

- (b) le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti RE (le “**Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti RE**”):
- (i) il coniuge non separato legalmente o un *partner* equiparato al coniuge ai sensi della vigente normativa, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti RE;
 - (ii) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un Soggetto Rilevante RE o una delle persone indicate al precedente punto (i) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
 - (iii) le persone giuridiche controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante RE o da una delle persone indicate al precedente punto (i);
 - (iv) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante RE o di una delle persone indicate precedente punto (i);
 - (v) i *trust* costituiti a beneficio del Soggetto Rilevante RE o di una delle persone indicate precedente punto (i).

23 Individuazione delle operazioni soggette ad obbligo di comunicazione

23.1 Operazioni Rilevanti MAR

23.1.1 I Soggetti Rilevanti MAR e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR devono comunicare e pubblicare, nei termini e con le modalità di cui al successivo Paragrafo 25.1, le operazioni aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari MAR dagli stessi effettuate (le “**Operazioni Rilevanti MAR**”).

23.1.2 Non sono soggette all'obbligo di notifica:

- (a) le Operazioni Rilevanti MAR il cui importo complessivo non raggiunga Euro 20.000,00 (ventimila) in un anno solare, tenendo conto, al fine del calcolo di tale soglia di rilevanza, di tutte le operazioni relative agli Strumenti Finanziari MAR, effettuate per conto di ciascuna Persona Rilevante MAR, compiute nel corso degli ultimi dodici mesi a decorrere dalla data dell'ultima operazione. Successivamente al superamento di tale soglia di rilevanza, sono oggetto di comunicazione tutte le altre Operazioni Rilevanti MAR effettuate nel medesimo anno solare;
- (b) le transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad Azioni, ad azioni di categoria speciale o strumenti di debito della Società se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
 - (i) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;

- (ii) strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi del portafoglio; o
- (iii) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e la Persona Rilevante MAR non conosce, ne poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito della Società, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito della Società superino le soglie di cui ai punti (i) o (ii) che precedono.

23.1.3 Per le elargizioni e donazioni fatte o ricevute, le eredità ricevute e, in generale, le operazioni a titolo gratuito, il prezzo di riferimento è il prezzo di chiusura della giornata di borsa, se il trasferimento a titolo gratuito avviene in una giornata di borsa, altrimenti il giorno precedente.

23.2 Operazioni Rilevanti RE

23.2.1 I Soggetti Rilevanti RE devono comunicare e pubblicare, nei termini e con le modalità di cui al successivo paragrafo 25.2, le operazioni aventi ad oggetto l'acquisto, la vendita, la sottoscrizione o lo scambio di Strumenti Finanziari RE compiute dai medesimi e/o dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti RE (le "**Operazioni Rilevanti RE**").

23.2.2 Non sono soggette all'obbligo di notifica:

- (a) le Operazioni Rilevanti RE il cui importo complessivo non raggiunga il controvalore di Euro 20.000 (ventimila) in un anno solare; successivamente ad ogni comunicazione non devono essere comunicate le Operazioni Rilevanti RE il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori Euro 20.000 (ventimila) entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;
- (b) le Operazioni Rilevanti RE tra un Soggetto Rilevante RE e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti RE;
- (c) le Operazioni Rilevanti RE effettuate dalla Società e da società da essa controllate;
- (d) le Operazioni Rilevanti RE effettuate da un ente creditizio o da un'impresa di investimento che concorrano alla costituzione del portafoglio di negoziazione di tale ente o impresa, quale definito dall'art. 4, paragrafo 1, punto 86, del Regolamento (UE) n. 575/2013, purché il medesimo soggetto:
 - (i) tenga organizzativamente separati dalla tesoreria e dalle strutture che gestiscono le partecipazioni strategiche, le strutture di negoziazione e di *market making*;
 - (ii) sia in grado di identificare le azioni detenute ai fini dell'attività di negoziazione e/o *market making*, mediante modalità che possano essere oggetto di verifica da parte della CONSOB, ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato;

e, qualora operi in qualità di *market maker*:

- (i) sia autorizzato dallo Stato membro d'origine ai sensi della direttiva 2004/39/CE allo svolgimento dell'attività di *market making*;
 - (ii) fornisca alla CONSOB l'accordo di *market making* con la società di gestione del mercato e/o con la Società eventualmente richiesto dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, vigenti nello Stato membro UE dove il *market maker* svolge la propria attività; e
 - (iii) notifichi alla CONSOB che intende svolgere o svolge attività di *market making* sulle azioni della Società; il *market maker* deve altresì notificare senza indugio alla CONSOB la cessazione dell'attività di *market making* sulle medesime azioni.
- (e) Inoltre, gli obblighi previsti dall'art. 114, comma 7, del TUF e dal Codice per le Operazioni Rilevanti RE non si applicano qualora le Persone Rilevanti RE siano anche Persone Rilevanti MAR e siano già tenute a notificare le operazioni effettuate ai sensi del MAR.

24 Attività del Referente Informativo

24.1 Il Referente Informativo, che può a tal fine avvalersi di funzioni interne e/o di soggetti esterni alla Società, avrà il compito di ricevere, gestire e diffondere al mercato le informazioni relative alle Operazioni Rilevanti MAR e – ove la Società abbia ricevuto l'incarico dal Soggetto Rilevante RE – le Operazioni Rilevanti RE.

24.2 È compito del Referente Informativo:

- (a) redigere e tenere aggiornato l'elenco (i) dei Soggetti Rilevanti MAR che hanno ricevuto ed aderito al Codice, conservando copia delle relative dichiarazioni di conoscenza e accettazione; e (ii) delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR a cui i Soggetti Rilevanti MAR hanno notificato gli obblighi di comunicazione delle Operazioni Rilevanti MAR, conservando copia della relativa lettera di informativa trasmessa da ciascun Soggetto Rilevante MAR alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR ad esso riconducibili;
- (b) fornire assistenza alle Persone Rilevanti MAR e ai Soggetti Rilevanti RE affinché le Operazioni Rilevanti MAR e le Operazioni Rilevanti RE siano comunicate alla Società entro i termini e secondo le modalità stabilite dal Codice;
- (c) provvedere al ricevimento delle comunicazioni sulle Operazioni Rilevanti MAR e sulle Operazioni Rilevanti RE;
- (d) provvedere alla diffusione al mercato delle comunicazioni sulle Operazioni Rilevanti MAR e – ove la Società abbia ricevuto l'incarico dal Soggetto Rilevante RE – sulle Operazioni Rilevanti RE nei termini stabiliti dal Codice;
- (e) curare la conservazione delle comunicazioni ricevute sulle Operazioni Rilevanti MAR e sulle Operazioni Rilevanti RE e di quelle diffuse al mercato;
- (f) monitorare l'applicazione della presente Sezione in relazione all'evoluzione della disciplina legislativa e regolamentare in tema di *internal dealing*, nonché in relazione alle modifiche organizzative e procedurali in essere.

25 Obblighi di comunicazione e pubblicazione delle Operazioni Rilevanti

25.1 Modalità di comunicazione delle Operazioni Rilevanti MAR

25.1.1 Le Persone Rilevanti MAR sono tenute a comunicare tutte le Operazioni Rilevanti MAR dalle medesime compiute:

- (a) alla CONSOB entro il terzo giorno di mercato aperto successivo alla Data di Effettuazione dell'Operazione Rilevante MAR, mediante l'invio del modello di cui all'Allegato E della presente Procedura, come previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/523, come di volta in volta integrato e modificato⁹;
- (b) alla Società entro le ore 8:00 del terzo giorno di mercato aperto successivo alla Data di Effettuazione dell'Operazione Rilevante MAR, facendo pervenire il sopra citato documento al Referente Informativo attraverso le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di una comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo netinsurance@pec.netinsurance.it; (ii) trasmissione di una comunicazione a mezzo e-mail semplice all'indirizzo segreteria.societaria@netinsurance.it; specificando come destinatario "Affari Legali e Societari" e indicando all'inizio dell'oggetto "Comunicazione Internal Dealing"..

La Società, ricevute le comunicazioni di cui al precedente paragrafo dalle Persone Rilevanti MAR, procederà a comunicare al pubblico le Operazioni Rilevanti MAR comunicate dalle medesime entro il secondo giorno di mercato aperto successivo alla data di ricezione delle relative comunicazioni.

25.1.2 Le Persone Rilevanti MAR sono responsabili dell'esatta e tempestiva comunicazione delle informazioni dovute alla Società, alla CONSOB ed al pubblico, e pertanto risponderanno verso la Società per ogni danno, anche di immagine, dalla stessa subito a causa di eventuali inosservanze dei loro obblighi.

25.2 Modalità di comunicazione delle Operazioni Rilevanti RE

25.2.1 I Soggetti Rilevanti RE sono tenuti a comunicare tutte le Operazioni Rilevanti RE compiute dai medesimi e/o dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti RE:

- (a) alla CONSOB entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione Rilevante RE, mediante l'invio del modello a disposizione sul sito *internet* della CONSOB (www.consob.it), come di volta in volta integrato e modificato¹⁰;
- (b) al pubblico entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione, mediante l'invio del modello a disposizione sul sito

⁹ La comunicazione alla CONSOB è effettuata tramite PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it; in ogni caso occorre specificare come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicare all'inizio dell'oggetto "*MAR Internal Dealing*".

¹⁰ La comunicazione alla CONSOB è effettuata (i) tramite telefax al numero 06 8477757 ovvero tramite PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it o con le altre modalità eventualmente previste dalla normativa vigente e/o dalla CONSOB; ovvero (ii) tramite la procedura utilizzata dalla Società per lo stoccaggio e il deposito delle informazioni, ove il Soggetto Rilevante RE abbia incaricato la Società di effettuare per suo conto la comunicazione alla CONSOB, a condizione che tale Soggetto Rilevante RE abbia comunicato alla Società le Operazioni Rilevanti RE (compiute dal medesimo e/o dalla Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante RE) tutte le informazioni richieste dall'Allegato 8 entro la fine del decimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione Rilevante RE.

internet della CONSOB (www.consob.it), come di volta in volta integrato e modificato¹¹;

- (c) qualora i Soggetti Rilevanti RE e/o le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti RE intendano avvalersi della facoltà di cui al successivo Paragrafo 25.2.2 alla Società entro la fine del decimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione Rilevante RE, facendo pervenire il sopra citato documento al Referente Informativo attraverso le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di una comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo netinsurance@pec.netinsurance.it; (ii) trasmissione di una comunicazione a mezzo e-mail semplice all'indirizzo segreteria.societaria@netinsurance.it; specificando come destinatario "Affari Legali e Societari" e indicando all'inizio dell'oggetto "Comunicazione Internal Dealing".

25.2.2 I Soggetti Rilevanti RE, previo accordo con la Società, possono avvalersi della Società per l'effettuazione delle notifiche alla CONSOB e al pubblico con le modalità previste dalla normativa vigente e/o dalla CONSOB trasmettendo alla Società apposita richiesta, a condizione che tale Soggetto Rilevante RE abbia comunicato alla Società le Operazioni Rilevanti RE (compiute dal medesimo e/o dalle Persone Strettamente Legate al medesimo Soggetto RE) e tutte le relative informazioni richieste relativo modulo entro la fine del decimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

25.2.3 Ove il Soggetto Rilevante RE abbia incaricato la Società di effettuare per suo conto la comunicazione dovuta alla CONSOB e al pubblico ai sensi del Paragrafo 25.2.2 che precede e abbia trasmesso alla Società tutte le informazioni richieste dal relativo modulo, la Società pubblica le informazioni – con le modalità previste dagli artt. 65-*bis* e seguenti del Regolamento Emittenti, o con le modalità di volta in volta stabilite dalla normativa vigente – entro (i) la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione Rilevante RE; o (ii) la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dal predetto Soggetto Rilevante RE, laddove tale comunicazione da parte del Soggetto Rilevante RE pervenga successivamente al termine di cui al precedente (i). Rimane in ogni caso ferma in capo al Soggetto Rilevante RE ogni responsabilità in caso di mancata o inesatta comunicazione e, quindi, è fatta salva la facoltà di rivalsa nei confronti del Soggetto Rilevante RE da parte della Società per ogni danno, anche di immagine, dalla stessa subito a causa di tale inosservanza.

26 Presa visione e accettazione del Codice da parte dei Soggetti Rilevanti

26.1 L'avvenuta identificazione quale Soggetto Rilevante MAR, il contenuto del Codice, nonché gli obblighi di legge in materia di *internal dealing* sono portati a conoscenza dei Soggetti Rilevanti MAR e dei Soggetti Rilevanti RE a cura del Referente Informativo mediante comunicazione scritta.

¹¹ La comunicazione al pubblico è effettuata (i) tramite l'invio di un comunicato ad almeno due agenzie di stampa, o avvalendosi di uno SDIR; (ii) ovvero con le altre modalità previste dell'articolo 65-*bis* e seguenti del Regolamento Emittenti o con le modalità di volta in volta stabilite della normativa vigente, ove il Soggetto Rilevante RE abbia incaricato la Società di effettuare per suo conto la comunicazione al pubblico, a condizione che tale Soggetto Rilevante RE abbia comunicato alla Società le Operazioni Rilevanti RE (compiute dal medesimo e/o dalla Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante RE) tutte le informazioni richieste dall'Allegato 8 entro la fine del decimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione Rilevante RE.

- 26.2** I Soggetti Rilevanti MAR sottoscrivono una dichiarazione di presa visione e accettazione del Codice redatta secondo il modello di cui all'Allegato F, attestante altresì l'impegno a rendere nota alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR ad essi riconducibili la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione delle Operazioni Rilevanti MAR, e a far sì – ai sensi dell'art. 1381 del codice civile – che le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR adempiano puntualmente a tali obblighi. In particolare, i Soggetti Rilevanti MAR:
- (a) comunicano alla Società i nominativi delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR ai medesimi riconducibili e si impegnano ad aggiornare la Società in merito a qualsiasi variazione che intervenga nel perimetro degli stessi; e
 - (b) (notificano per iscritto alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR ad essi riconducibili, sulla base del modello di cui all'Allegato G, gli obblighi di comunicazione delle Operazioni Rilevanti MAR ad essi spettanti, conservando copia della relativa lettera di informativa e trasmettendone altresì copia alla Società. Resta inteso che le disposizioni di cui al Codice sono e saranno applicabili a tali soggetti indipendentemente dalla sottoscrizione da parte degli stessi della suddetta dichiarazione.
- 26.3** Sulla base delle informazioni ricevute ai sensi del suddetto paragrafo, il Referente Informativo, che può a tal fine avvalersi di funzioni interne e di soggetti esterni alla Società, predispone, e aggiorna costantemente un elenco di tutti i Soggetti Rilevanti MAR e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR, come indicato al precedente paragrafo 26.2(a).

27 *Black-Out Period*

- 27.1** I Soggetti Rilevanti MAR non possono effettuare operazioni per conto proprio o per conto terzi, direttamente o indirettamente, relative agli Strumenti Finanziari MAR nel periodo di 30 giorni di calendario antecedente all'annuncio da parte della Società dei dati contenuti nella relazione finanziaria annuale, nella relazione finanziaria semestrale, nelle relazioni finanziarie periodiche aggiuntive previste dall'art. 2.2.3, comma 3, lett. a) del Regolamento di Borsa e in ulteriori relazioni finanziarie periodiche la cui pubblicazione sia obbligatoria per legge (di seguito, ciascuno un "**Black-Out Period**").
- 27.2** Qualora la Società pubblichi dati preliminari, il *Black-Out Period* si applica solo alla data di pubblicazione di questi ultimi e non a quelli definitivi, a condizione che tali dati preliminari includano tutte le informazioni fondamentali relative ai dati finanziari la cui inclusione è prevista nella relazione definitiva. Nell'ipotesi in cui i dati preliminari annunciati dalla Società subiscano modifiche successivamente alla loro pubblicazione troverà applicazione la disciplina relativa alla comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate ai sensi dell'Articolo 10 del Codice senza che decorra un nuovo *Black-Out Period*.
- 27.3** Un Soggetto Rilevante MAR può compiere un'Operazione Rilevante MAR durante *un Black-Out Period* a condizione che siano rispettate le procedure indicate nell'Allegato H e ricorrano le seguenti condizioni:
- (a) si sia in presenza di una delle seguenti circostanze:

- (i) in base ad una valutazione caso per caso, sussistono condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni; oppure
 - (ii) in ragione delle caratteristiche della negoziazione, in caso di operazioni condotte contestualmente o in relazione a piani di compensi o di partecipazione azionaria, alla costituzione di una garanzia su, o acquisizione di un diritto alla sottoscrizione o assegnazione o acquisto di, azioni o in caso di operazioni che non mutano la titolarità di uno Strumento Finanziario;
- (b) il Soggetto Rilevante è in grado di dimostrare che l'Operazione Rilevante MAR non può essere effettuata in un altro momento se non durante il *Black-Out Period*.

27.4 I *Black-Out Period* in relazione a ciascun anno vengono comunicati in tempo utile ai Soggetti Rilevanti MAR dal Referente Informativo anche a seguito della diffusione al mercato del Calendario Finanziario della Società e/o di eventuali successive variazioni allo stesso.

SEZIONE QUINTA – SONDAGGI DI MERCATO

28 Definizione di sondaggi di mercato

28.1 A sensi del considerando n. 32 del MAR, i sondaggi di mercato consistono in *“interazioni tra un venditore di strumenti finanziari e uno o più investitori potenziali che hanno luogo prima dell’annuncio di un’operazione, al fine di determinare l’interesse degli investitori potenziali in una possibile operazione e il prezzo, le dimensioni e la struttura dell’operazione stessa”*. I sondaggi di mercato, prosegue il considerando n. 32 del MAR, potrebbero comprendere un’offerta iniziale o secondaria di valori mobiliari pertinenti e sono distinti dalle normali negoziazioni¹².

29 Effettuazione di sondaggi di mercato

29.1 La Società – con decisione assunta dall’Amministratore Delegato o, ove del caso, dal Consiglio di Amministrazione – potrà effettuare, anche per il tramite di terzi che agiscano in nome o per conto della medesima, “sondaggi di mercato” (c.d. *“market sounding”*), che consistono nella comunicazione di informazioni, anteriormente all’annuncio di un’operazione, al fine di valutare l’interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione e le relative condizioni, come le dimensioni potenziali o il prezzo, a uno o più potenziali investitori, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa, europea e nazionale, anche regolamentare, di volta in volta applicabile.

29.2 La funzione della Società preposta a dar corso ad eventuali sondaggi di mercato è l’Investor Relator (il **“Responsabile del Sondaggio”**).

29.3 Il Responsabile del Sondaggio, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 11, comma 3, del MAR e dalla relativa normativa di attuazione, prima di effettuare un sondaggio di mercato, dovrà esaminare se il sondaggio di mercato comporti la comunicazione di Informazioni Privilegiate. Il Responsabile del Sondaggio registra per iscritto la sua conclusione e i motivi della stessa. La Società fornisce tali registrazioni scritte su richiesta della CONSOB. Tale obbligo si applica a ciascuna comunicazione di Informazioni Privilegiate per l’intera durata del sondaggio di mercato. La Società, quando comunica le informazioni aggiorna di conseguenza le registrazioni scritte.

29.4 La comunicazione di Informazioni Privilegiate effettuata nel corso di un sondaggio di mercato si considera fatta nel normale esercizio di un’occupazione, di una professione o di una funzione qualora siano rispettate le disposizioni del presente Articolo 29 e della Normativa Rilevante.

29.5 In conformità con quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2016/960, ai fini del sondaggio di mercato le informazioni possono essere comunicate oralmente, in riunioni di persona, mediante comunicazioni telefoniche audio o video, per iscritto, per posta, per fax o mediante comunicazioni elettroniche. In caso di svolgimento dei sondaggi di mercato per

¹² In conformità a quanto previsto dal considerando n. 33 del MAR: *“esempi di sondaggi di mercato includono, in modo non esaustivo, i casi in cui la società interessata alla vendita è in trattativa con un emittente in merito a una potenziale transazione e ha deciso di determinare l’eventuale interesse degli investitori al fine di stabilire le condizioni che costituiranno l’operazione, i casi in cui l’emittente intende annunciare un’emissione di titoli di debito o un’offerta di sottoscrizione di ulteriore capitale proprio e una società interessata alla vendita contatta i principali investitori per metterli al corrente delle caratteristiche dell’operazione, al fine di ottenerne un impegno a partecipare finanziariamente all’operazione, o i casi in cui la società interessata alla vendita intende vendere una grande quantità di titoli per conto di un investitore e cerca di determinare l’eventuale interesse di altri potenziali investitori per questi titoli”*.

telefono, ove la persona che riceve il sondaggio di mercato abbia espresso il consenso alla registrazione della conversazione, vanno utilizzate linee telefoniche registrate.

- 29.6** Il Responsabile del Sondaggio utilizza per l'invio e il ricevimento di comunicazioni telefoniche ed elettroniche ai fini del sondaggio di mercato solo apparecchiature fornite dalla Società.
- 29.7** Il Responsabile del Sondaggio stabilisce l'insieme *standard* di informazioni, da comunicare a tutte le persone che ricevono il sondaggio, prima di effettuare il sondaggio.
- 29.8** Ai sensi dell'art. 11, comma 5, del MAR, il Responsabile del Sondaggio, prima di effettuare la comunicazione:
- (a) ottiene il consenso della persona che riceve il sondaggio di mercato a ricevere Informazioni Privilegiate;
 - (b) informa la persona che riceve il sondaggio di mercato che le è vietato utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, con l'acquisizione o la cessione, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, di strumenti finanziari cui si riferiscono tali informazioni;
 - (c) informa la persona che riceve il sondaggio di mercato che le è vietato utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, tramite cancellazione o modifica di un ordine già inoltrato concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono tali informazioni; e
 - (d) informa la persona che riceve il sondaggio di mercato che, accettando di ricevere le informazioni, ha l'obbligo di mantenere riservate tali informazioni.
- 29.9** Se il Responsabile del Sondaggio ritiene che il sondaggio di mercato comporterà la comunicazione di Informazioni Privilegiate, l'insieme *standard* di informazioni include unicamente gli elementi seguenti, nell'ordine indicato:
- (a) una dichiarazione che precisa che la comunicazione avviene ai fini di un sondaggio di mercato;
 - (b) quando il sondaggio di mercato è realizzato mediante linee telefoniche registrate o registrazione audio o video, una dichiarazione indicante che la conversazione è registrata e il consenso registrato della persona che riceve il sondaggio di mercato;
 - (c) una richiesta rivolta alla persona contattata di confermare che il Responsabile del Sondaggio sta parlando con la persona incaricata dal potenziale investitore a ricevere il sondaggio di mercato e la relativa conferma;
 - (d) una dichiarazione che precisa che se accetta di ricevere il sondaggio di mercato, la persona contattata riceverà informazioni che, a parere della Società, costituiscono Informazioni Privilegiate e il riferimento all'obbligo di cui all'art. 11, comma 7, del MAR (secondo cui la persona che riceve il sondaggio di mercato valuta autonomamente se è in possesso di Informazioni Privilegiate o quando cessa di essere in possesso di Informazioni Privilegiate);
 - (e) se possibile, una stima del momento in cui le informazioni cesseranno di essere Informazioni Privilegiate, i fattori che possono modificare tale stima e, in ogni caso, le informazioni sul modo in cui la persona che riceve il sondaggio di mercato sarà informata di qualsiasi modifica della stima;

- (f) una dichiarazione che informa la persona che riceve il sondaggio di mercato degli obblighi di cui all'art. 11, comma 5, lettere b), c) e d), del MAR, sopra riportati;
- (g) la richiesta rivolta alla persona che riceve il sondaggio di mercato di esprimere il consenso a ricevere Informazioni Privilegiate, ai sensi dell'art. 11, comma 5, lettera a), del MAR e la risposta alla richiesta;
- (h) se è stato espresso il consenso chiesto ai sensi della lettera g), le informazioni comunicate ai fini del sondaggio di mercato, con l'indicazione delle informazioni che la Società considera Informazioni Privilegiate.

29.10 Se il Responsabile del Sondaggio ritiene che il sondaggio di mercato non comporterà la comunicazione di Informazioni Privilegiate, l'insieme *standard* di informazioni include unicamente gli elementi seguenti, nell'ordine indicato:

- (a) una dichiarazione che precisa che la comunicazione avviene ai fini di un sondaggio di mercato;
- (b) quando il sondaggio di mercato è realizzato mediante linee telefoniche registrate o registrazione audio o video, una dichiarazione indicante che la conversazione è registrata e il consenso registrato della persona che riceve il sondaggio di mercato;
- (c) una richiesta rivolta alla persona contattata di confermare che il Responsabile del Sondaggio sta parlando con la persona incaricata dal potenziale investitore a ricevere il sondaggio di mercato e la relativa conferma;
- (d) una dichiarazione che precisa che se accetta di ricevere il sondaggio di mercato, la persona contattata riceverà informazioni che, a parere della Società, non costituiscono Informazioni Privilegiate e il riferimento all'obbligo di cui all'art. 11, comma 7, del MAR (secondo cui la persona che riceve il sondaggio di mercato valuta autonomamente se è in possesso di Informazioni Privilegiate o quando cessa di essere in possesso di Informazioni Privilegiate);
- (e) la richiesta rivolta alla persona che riceve il sondaggio di mercato di esprimere il consenso a procedere al sondaggio di mercato e la risposta alla richiesta;
- (f) se è stato espresso il consenso di cui alla lettera e), le informazioni comunicate ai fini del sondaggio di mercato.

29.11 Il Responsabile del Sondaggio assicura che ad ogni persona che riceve il sondaggio di mercato sia comunicato lo stesso livello di informazioni in relazione allo stesso sondaggio di mercato.

29.12 Quando le informazioni che sono state comunicate nel corso di un sondaggio di mercato cessano di essere Informazioni Privilegiate in base alla valutazione del Responsabile del Sondaggio, il Responsabile del Sondaggio non appena possibile informa di conseguenza ciascuna persona che le ha ricevute, fornendo le seguenti informazioni:

- (a) l'identità del Responsabile del Sondaggio che comunica le informazioni;
- (b) l'indicazione dell'operazione oggetto del sondaggio di mercato;
- (c) la data e l'ora del sondaggio di mercato;
- (d) il fatto che le informazioni comunicate hanno cessato di essere Informazioni Privilegiate;

(e) la data in cui le informazioni hanno cessato di essere Informazioni Privilegiate.

29.13 Ai sensi dell'art. 11, comma 5, del MAR, il Responsabile del Sondaggio effettua e conserva una registrazione di tutte le informazioni fornite alla persona che riceve il sondaggio di mercato, tra cui le informazioni fornite conformemente alle lettere da a) a d) di cui all'articolo 29.8 del presente Codice e l'identità dei potenziali investitori ai quali le informazioni sono state comunicate comprese, ma non limitatamente, le persone giuridiche e le persone fisiche che agiscono per conto del potenziale investitore, nonché la data e l'ora di ogni comunicazione.

29.14 Per ogni sondaggio di mercato il Responsabile del Sondaggio redige un elenco contenente le seguenti informazioni:

- (a) il nome di tutte le persone fisiche e giuridiche alle quali sono state comunicate le informazioni nel quadro del sondaggio di mercato;
- (b) la data e l'ora di ogni comunicazione di informazioni che ha avuto luogo nel quadro e a seguito del sondaggio di mercato;
- (c) i recapiti delle persone che hanno ricevuto il sondaggio di mercato utilizzati ai fini del sondaggio di mercato.

29.15 Il Responsabile del Sondaggio redige l'elenco di tutti i potenziali investitori che hanno dichiarato di non voler ricevere sondaggi di mercato sia in relazione a tutte le potenziali operazioni sia ad alcuni tipi particolari. Il Responsabile del Sondaggio non comunica informazioni ai fini dei sondaggi di mercato a tali investitori potenziali.

Il Responsabile del Sondaggio conserva gli elenchi, le comunicazioni e le registrazioni di cui al presente Articolo in formato elettronico nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/959 e dal regolamento delegato (UE) 2016/960, per un periodo di almeno cinque anni, e la Società le trasmette all'autorità competente su richiesta di quest'ultima.

29.16 Le previsioni di cui al presente articolo 29 non trovano applicazione nel caso in cui la relativa procedura sia attivata da soggetti terzi rispetto all'Emittente e a ciascuna delle società del Gruppo.

30 Ricezione di sondaggi di mercato

30.1 Anche il solo ricevimento di sondaggi di mercato comporta l'obbligo di osservare specifiche regole volte, da un lato, a contenere il rischio di divulgazione di Informazioni Privilegiate e, dall'altro, a fornire alle autorità competenti gli strumenti adeguati per condurre eventuali indagini.

30.2 Il Responsabile del Sondaggio è anche la persona incaricata dalla Società di ricevere sondaggi di mercato condotti da terzi. Il nominativo del Responsabile viene reso disponibile dalla Società ai soggetti interessati a condurre sondaggi di mercato.

30.3 Qualora un dipendente o altra persona che svolge un incarico o altra attività per conto della Società dovesse essere contattata, con qualsiasi mezzo, per un sondaggio di mercato, lo stesso dovrà interrompere tempestivamente la comunicazione prima che vengano trasferite informazioni ed invitare la persona che effettua il sondaggio a contattare il Responsabile del Sondaggio.

- 30.4** Il Responsabile del Sondaggio comunica ai soggetti che effettuano sondaggi di mercato l'eventuale decisione di non essere più contattato in relazione a qualsiasi futura operazione o a particolari tipologie di operazioni.
- 30.5** Il Responsabile del Sondaggio deve assicurare che le informazioni ricevute siano comunicate all'interno della Società, su base strettamente confidenziale, ai soli soggetti potenzialmente interessati a valutare l'operazione, sulla base della "need to know rule".
- 30.6** Il Responsabile del Sondaggio deve controllare il flusso delle Informazioni Privilegiate all'interno della Società e mantenere traccia scritta dei singoli soggetti che hanno accesso a tali informazioni per ciascun sondaggio di mercato, affinché gli stessi operino in conformità alla normativa e al Codice.
- 30.7** Fermo restando l'obbligo per la persona che effettua il sondaggio di mercato di comunicare la natura eventualmente privilegiata dell'informazione che intende trasferire, il Responsabile del Sondaggio che riceve tale sondaggio dovrà comunque procedere, sulla base di tutte le informazioni a sua disposizione (ivi incluse quelle derivanti da fonti diverse dalla persona che effettua il sondaggio) ad un'autonoma valutazione circa la natura dell'informazione ricevuta.
- 30.8** A seguito dell'acquisizione dell'informazione, il Responsabile del Sondaggio dovrà, altresì, procedere ad un'autonoma valutazione circa la permanenza o meno della natura privilegiata dell'informazione medesima nel corso del tempo.
- 30.9** Una volta valutato di essere venuto in possesso di un'Informazione Privilegiata, il Responsabile del Sondaggio dovrà identificare le società emittenti e gli strumenti finanziari ai quali sono collegate le Informazioni Privilegiate in modo da evitare il compimento di abusi di mercato.
- 30.10** Laddove, in conformità al regolamento delegato (UE) 2016/960, la persona che effettua il sondaggio di mercato abbia redatto verbali o resoconti scritti delle riunioni o delle conversazioni telefoniche non registrate, il Responsabile del Sondaggio è tenuto, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento del sondaggio, a:
- (a) firmare i suddetti verbali o resoconti, in caso di condivisione del relativo contenuto; ovvero, in caso di mancata condivisione,
 - (b) fornire alla persona che effettua il sondaggio la propria versione del verbale del resoconto debitamente firmata.
- 30.11** Il Responsabile del Sondaggio è tenuto a conservare, su un supporto durevole che garantisca l'accessibilità e la leggibilità per un periodo pari ad almeno a cinque anni:
- (a) le procedure adottate per la corretta gestione dei sondaggi e per la formazione del personale interessato;
 - (b) le notifiche relative alla volontà di non ricevere sondaggi di mercato futuri;
 - (c) le valutazioni effettuate circa la natura privilegiata o meno delle informazioni e in ordine agli emittenti e strumenti finanziari collegati alle informazioni stesse;
 - (d) un elenco in ordine cronologico, per ciascun sondaggio di mercato, delle persone che hanno avuto accesso alle informazioni.

31 Sondaggi di mercato per il tramite di soggetti terzi

- 31.1** Nel caso in cui la Società decidesse di effettuare sondaggi di mercato per il tramite di terzi soggetti che agiscano in nome e per conto della medesima, il Responsabile del Sondaggio dovrà verificare che tali terzi soggetti adottino procedure di *market sounding* in conformità a quanto previsto dal MAR e dalle relative norme di attuazione e non troveranno applicazione le disposizioni del Codice.

ALLEGATO A – STRUMENTI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, punto 15 della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, costituiscono “*strumenti finanziari*”:

- 1) valori mobiliari;
- 2) strumenti del mercato monetario;
- 3) quote di un organismo di investimento collettivo;
- 4) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“*future*”), “*swap*”, accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissioni o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- 5) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“*future*”), “*swap*”, contratti a termine (“*forward*”) ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti oppure possa avvenire in contanti a discrezione di una delle parti (per motivi diversi dall'inadempimento o da un altro evento che determini la risoluzione);
- 6) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“*future*”), “*swap*” ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all'ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica;
- 7) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“*future*”), “*swap*”, contratti a termine (“*forward*”) ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possano essere eseguiti in modi diversi da quelli citati al punto 6 della presente sezione e non abbiano scopi commerciali, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati;
- 8) strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito;
- 9) contratti finanziari differenziali;
- 10) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“*future*”), “*swap*”, contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione debba avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o possa avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione del contratto), nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti citati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema organizzato di negoziazione o un sistema multilaterale di negoziazione;
- 11) quote di emissioni che consistono di qualsiasi unità riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE (sistema per lo scambio di emissioni).

ALLEGATO B – ESEMPI DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Di seguito è fornito un elenco esemplificativo e non esaustivo di tipi di Informazioni Privilegiate che potrebbero interessare la Società.

Informazioni attinenti a:

- 1) assetti proprietari (e.g., come variazioni significative nella composizione del capitale sociale e/o modifiche negli assetti di controllo; introduzione / modifica / scioglimento di patti parasociali);
- 2) composizione del *management* (e.g., dimissioni o nomine di componenti degli organi di amministrazione e controllo e dirigenti con responsabilità strategiche della Società, ivi compresi i termini e le condizioni di loro eventuali accordi di uscita);
- 3) piani di incentivazione del *management* (e.g., adozione di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari; consuntivazione risultati dei piani di incentivazione);
- 4) attività dei revisori (e.g., rilascio da parte della società di revisione di un giudizio con rilievi, di un giudizio negativo ovvero della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio in ordine alle rendicontazioni contabili periodiche; rinuncia all'incarico da parte della società di revisione; sostituzione della società di revisione);
- 5) operazioni sul capitale della Società (e.g., aumenti di capitale e/o emissioni di obbligazioni (anche convertibili) finalizzati alla raccolta di risorse finanziarie; operazioni di acquisto / cessione di azioni proprie);
- 6) emissione di Strumenti Finanziari (e.g., emissione di warrant, di obbligazioni e di altri titoli di debito; modifiche nei diritti di categoria di azioni quotate o di altri strumenti finanziari emessi);
- 7) caratteristiche degli Strumenti Finanziari emessi (e.g., emissione di warrant, di obbligazioni e di altri titoli di debito; modifiche nei diritti di categoria di azioni quotate o di altri strumenti finanziari emessi);
- 8) acquisizioni, fusioni, scissioni, ecc. (e.g., operazioni di acquisizione o cessione di asset significativi, ivi incluse le operazioni realizzate attraverso il conferimento di beni);
- 9) ristrutturazioni e riorganizzazioni (e.g., ristrutturazioni e riorganizzazioni con effetto su stato patrimoniale, conto economico o situazione finanziaria; operazioni di fusione o scissione);
- 10) operazioni su Strumenti Finanziari, *buy-back* e *accelerated book-building*;
- 11) procedure concorsuali (e.g., presentazione di istanze, richieste di ammissione o emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure concorsuali);
- 12) contenzioso legale (e.g., nuove controversie legali / fiscali di particolare rilevanza);
- 13) revoca di affidamenti bancari (e.g., accensione / cancellazione linee di credito di particolare rilevanza);
- 14) svalutazioni / rivalutazioni di attività o di strumenti finanziari in portafoglio (e.g., modifiche rilevanti nel valore degli asset; risultati rilevanti impairment test);
- 15) brevetti, licenze, diritti, ecc. (e.g., innovazioni tecnologiche);
- 16) insolvenze di importanti debitori (e.g., insolvenza di debitori o fornitori rilevanti);
- 17) distruzione o danneggiamento di beni non assicurati;

- 18) acquisto o vendita di *asset* (e.g., operazioni di acquisizione o cessione di asset significativi, ivi incluse le operazioni realizzate attraverso il conferimento di beni; operazioni di acquisto o alienazione di partecipazioni, di altre attività o di rami d'azienda);
- 19) andamento della gestione (e.g., solo qualora si discostino significativamente dai dati già noti al mercato: nuove Elaborazione/approvazione di dati previsionali o obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione; dati economico-finanziari consuntivi e previsionali (budget, forecast, bilanci infra-annuali e annuali, analisi di redditività); informazioni e dati fiscali);
- 20) variazioni dei risultati contabili di periodo attesi (*profit warning* e *earning surprise*) (e.g., mutamenti nel risultato d'esercizio o nelle perdite attese);
- 21) ricevimento o annullamento di ordini importanti (e.g., comunicazioni relative ad evoluzioni consistenti circa l'entità della clientela servita; conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi rilevanti; valorizzazione portafoglio ordini);
- 22) ingresso in nuovi (o uscita da) mercati (e.g., piani strategici della Società / del Gruppo; ingresso in, o ritiro da, un settore di business);
- 23) modifica dei piani di investimento;
- 24) *policy* di distribuzione di dividendi (e.g., proposte di distribuzione di dividendi o acconti dividendi; date di pagamento dividendo, importo; mutamenti nella politica dei dividendi).

ALLEGATO C – MODELLO DELLA SEZIONE SPECIFICA DEL REGISTRO

Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate — Sezione su [indicare l'informazione privilegiata specifica a un contratto o relativa a un evento]

Data e ora (di creazione della presente sezione dell'elenco ovvero quando è stata identificata l'informazione privilegiata): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome del titolare dell'accesso	Cognome del titolare dell'accesso	Cognome di nascita del titolare dell'accesso (se diverso)	Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)	Nome e indirizzo dell'impresa	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Ottenuto (data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso a informazioni privilegiate)	Cessato (data e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso a informazioni privilegiate)	Data di nascita	Numero di identificazione nazionale (se applicabile)	Numeri di telefono privati (casa e cellulare personale)	Indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato)
[testo]	[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo dell'emittente/ partecipante al mercato delle quote di emissioni/piattaforma d'asta/commissario d'asta/sorvegliante ante d'asta o terzo del titolare dell'accesso]	[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg]	[numero e/o testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo privato completo del titolare dell'accesso - via e numero civico - località - CAP - Stato]

ALLEGATO D – MODELLO DELLA SEZIONE PERMANENTE DEL REGISTRO

Data e ora (di creazione della sezione degli accessi permanenti) [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome del titolare dell'accesso	Cognome del titolare dell'accesso	Cognome di nascita del titolare dell'accesso (se diverso)	Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)	Nome e indirizzo dell'impresa	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Inserito (data e ora in cui il titolare è stato inserito nella sezione degli accessi permanenti)	Data di nascita	Numero di identificazione nazionale (se applicabile)	Numeri di telefono privati (casa e cellulare personale)	Indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato)
[testo]	[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo dell'emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni/piattaforma d'asta/commissario d'asta/sorvegliante d'asta o terzo del titolare dell'accesso]	[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg]	[numero e/o testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo privato completo del titolare dell'accesso - via e numero civico - località - CAP - Stato]

**ALLEGATO E – MODELLO DI NOTIFICA E DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI
RILEVANTI MAR**

1		Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</i> <i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
2		Motivo della notifica
a)	Posizione/qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]</i> <i>[Per le persone strettamente associate,</i> — <i>indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;</i> — <i>nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i>
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
3		Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta
a)	Nome	<i>[Nome completo dell'entità.]</i>
b)	LEI	<i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>
4		Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate

<p>a) Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento</p> <p>Codice di identificazione</p>	<p>[— Indicare la natura dello strumento:</p> <ul style="list-style-type: none"> — un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; — una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione. — Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] 				
<p>b) Natura dell'operazione</p>	<p>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.</p> <p>A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</p>				
<p>c) Prezzo/i e volume/i</p>	<table border="1" data-bbox="608 1055 1380 1182"> <thead> <tr> <th data-bbox="608 1055 991 1126">Prezzo/i</th> <th data-bbox="991 1055 1380 1126">Volume/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="608 1126 991 1182"></td> <td data-bbox="991 1126 1380 1182"></td> </tr> </tbody> </table> <p>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</p> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>	Prezzo/i	Volume/i		
Prezzo/i	Volume/i				

<p>d) Informazioni aggregate — Volume aggregato — Prezzo</p>	<p><i>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>— si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;</i> <i>— sono della stessa natura;</i> <i>— sono effettuate lo stesso giorno e</i> <i>— sono effettuate nello stesso luogo;</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p> <p><i>[Informazioni sui prezzi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>— nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</i> <i>— nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>
<p>e) Data dell'operazione</p>	<p><i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</i></p>
<p>f) Luogo dell'operazione</p>	<p><i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o</i></p> <p><i>se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</i></p>

ALLEGATO F – PRESA DI CONOSCENZA E ACCETTAZIONE DEL CODICE *MARKET ABUSE* DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI MAR

Schema 1 - Presa di conoscenza e accettazione (persone fisiche)

Io sottoscritto/a _____ nella mia qualità di _____

- prendo atto che il mio nominativo è stato incluso nell'elenco dei Soggetti Rilevanti MAR ai sensi del "Codice *Market Abuse*" adottato da Net Insurance S.p.A. (il "Codice");
- dichiaro di aver ricevuto il Codice e di averne accettati integralmente i contenuti;
- mi impegno a rispettare tutti gli obblighi previsti a mio carico dal Codice, ivi incluso quello di rendere noti alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR a me riconducibili, come definite nel paragrafo 22.1 del Codice, gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa applicabile, nonché a far sì – ai sensi dell'art. 1381 del codice civile – che tali Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR a me riconducibili facciano tutto quanto necessario per permettere il puntuale adempimento di tali obblighi;
- dichiaro di aver reso noto, come da comunicazione in copia allegata alla presente, alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR a me riconducibili, la sussistenza delle condizioni in base alle quali esse sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dal Codice e dalla normativa vigente;
- prendo atto che la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa applicabile, potrà comportare sanzioni a mio carico.

Informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679

Dichiaro di aver preso atto dell'informativa¹³ resa da Net Insurance S.p.A. circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati contenuti dalla presente dichiarazione e, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, prendo atto che i dati personali da me obbligatoriamente forniti in applicazione del Codice sono raccolti e trattati da Net Insurance S.p.A. in qualità di titolare del trattamento, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, in adempimento degli obblighi di legge in materia di *internal dealing*, per il tempo strettamente necessario ed ai soli fini indicati dalla legge e dai regolamenti applicabili in materia di *internal dealing*.

Sono consapevole che il mancato conferimento dei dati personali renderebbe impossibile l'ottemperanza da parte di Net Insurance S.p.A. agli obblighi di legge a pena di sanzione.

Sono consapevole, salvi i limiti derivanti dalla natura obbligatoria del conferimento dei dati personali, dei diritti riservati dagli artt. 15-16-17 e 21 del Regolamento Europeo 2016/679, ivi incluso il diritto di richiedere la rettifica, l'aggiornamento e l'integrazione dei dati personali.

¹³ **Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679**

I dati personali a Lei riferiti e i dati personali delle "Persone Strettamente Legate" saranno trattati, in modalità elettronica e cartacea, per le sole finalità previste dal Regolamento (UE) n. 596/2014 in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento Europeo 2016/679 e non saranno diffusi in alcun modo. Si riconosce il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dagli artt. 15-16-17 e 21 del suddetto Regolamento. Titolare del trattamento dei dati personali è Net Insurance S.p.A. in persona del legale rappresentante *pro-tempore*.

(luogo)

(data)

(firma)

Schema 2 - Presa di conoscenza e accettazione (persone giuridiche)

Io sottoscritto/a _____ quale rappresentante legale *pro-tempore* di _____

- prendo atto che _____ è stata inclusa nell'elenco dei Soggetti Rilevanti MAR ai sensi del "Codice *Market Abuse*" di Net Insurance S.p.A. (il "**Codice**");
- dichiaro di aver ricevuto il Codice e di averne accettati integralmente i contenuti; mi impegno a diffondere i contenuti del Codice all'interno di _____ ed a far sì che _____ rispetti tutti gli obblighi previsti dal Codice, ivi incluso quello di rendere noti alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR ad essa riconducibili, come definite nel paragrafo 22.1 del Codice, gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa applicabile;
- prendo atto che la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa applicabile potrà comportare sanzioni a carico di _____.

Informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679

Dichiaro di aver preso atto dell'informativa¹⁴ resa da Net Insurance S.p.A. circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati contenuti dalla presente dichiarazione e, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, prendo atto che i dati personali da me obbligatoriamente forniti in applicazione del Codice sono raccolti e trattati da Net Insurance S.p.A. in qualità di titolare del trattamento, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, in adempimento degli obblighi di legge in materia di *internal dealing*, per il tempo strettamente necessario ed ai soli fini indicati dalla legge e dai regolamenti applicabili in materia di *internal dealing*.

Sono consapevole che il mancato conferimento dei dati personali renderebbe impossibile l'ottemperanza da parte di Net Insurance S.p.A. agli obblighi di legge a pena di sanzione.

¹⁴ **Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679**

I dati personali a Lei riferiti e i dati personali delle "Persone Strettamente Legate" saranno trattati, in modalità elettronica e cartacea, per le sole finalità previste dal Regolamento (UE) n. 596/2014 in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento Europeo 2016/679 e non saranno diffusi in alcun modo. Si riconosce il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dagli artt. 15-16-17 e 21 del suddetto Regolamento. Titolare del trattamento dei dati personali è Net Insurance S.p.A. in persona del legale rappresentante *pro-tempore*.

Sono consapevole, salvi i limiti derivanti dalla natura obbligatoria del conferimento dei dati personali, dei diritti riservati dagli artt. 15-16-17 e 21 del Regolamento Europeo 2016/679, ivi incluso il diritto di richiedere la rettifica, l'aggiornamento e l'integrazione dei dati personali.

(luogo)

(data)

(firma)

(ruolo)

ALLEGATO G – FORMAT PER LA COMUNICAZIONE ALLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI MAR

Egregio Sig./ra/ Spett.le

[•]

[•]

[•]

per conoscenza

Spettabile

Net Insurance S.p.A.

Oggetto: comunicazione alle Persone Strettamente Legate degli obblighi loro spettanti ai sensi del Regolamento 596/2014 (il “MAR”)

Il sottoscritto/La sottoscritta _____ nato/a a _____ il _____, in qualità di Soggetto Rilevante MAR / rappresentante legale *pro-tempore* di [•] (in qualità di “**Soggetto Rilevante MAR**”), con la presente

comunica

- che Lei è stato/a individuato/a quale Persona Strettamente Legata ai Soggetti Rilevanti MAR ai sensi del “Codice *Market Abuse*” di Net Insurance S.p.A. (il “**Codice**”) [*specificare il legame intercorrente con il/i Soggetto/i Rilevante/i*];
- che, pertanto, Lei è soggetto/a agli obblighi di notifica delle operazioni rilevanti aventi a oggetto azioni o strumenti di debito emessi da Net Insurance S.p.A., nonché strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, secondo le modalità e i termini definiti dal Codice;
- che Lei è conseguentemente soggetto/a alle sanzioni previste dalla normativa applicabile in caso di inosservanza dei suddetti obblighi;
- che copia della presente lettera, da Lei sottoscritta per accettazione, sarà trasmessa dal/lla sottoscritto/a Net Insurance S.p.A., la quale inserirà il Suo nominativo in un elenco dei Soggetti Rilevanti MAR e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR.

(luogo)

(data)

(firma)

Per presa visione e accettazione:

(luogo)

(data)

(firma)

ALLEGATO H – ESENZIONE DAI DIVIETI DI *BLACK-OUT PERIOD*

Un Soggetto Rilevante MAR può compiere un'Operazione Rilevante MAR durante un *Black-Out Period* qualora:

- (a) si sia in presenza di una delle seguenti circostanze:
 - (i) in base ad una valutazione caso per caso, sussistono condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni; oppure
 - (ii) in ragione delle caratteristiche della negoziazione, in caso di operazioni condotte contestualmente o in relazione a piani di compensi o di partecipazione azionaria, alla costituzione di una garanzia su, o acquisizione di un diritto alla sottoscrizione o assegnazione o acquisto di, azioni o in caso di operazioni che non mutano la titolarità di uno Strumento Finanziario;
- (b) il Soggetto Rilevante MAR è in grado di dimostrare che l'Operazione Rilevante MAR non può essere effettuata in un altro momento se non durante il *Black Out Period*.

Nei casi indicati al precedente paragrafo (a) (i):

- (a) il Soggetto Rilevante MAR può compiere l'Operazione Rilevante MAR durante il *Black-Out Period* solo previa autorizzazione dell'[Amministratore Delegato] o, in caso di sua assenza, di soggetto da questi delegato, al quale deve inviare, tramite il Referente Informativo, motivata richiesta scritta almeno [5 giorni] di calendario prima della data prevista per l'esecuzione dell'Operazione Rilevante MAR. Tale richiesta deve contenere una descrizione dell'Operazione Rilevante MAR e una spiegazione, ragionevolmente dettagliata, delle circostanze eccezionali che rendono necessaria la vendita immediata delle azioni e delle motivazioni per cui la vendita delle azioni è l'unico ragionevole modo per ottenere i fondi di cui necessita;
- (b) l'[Amministratore Delegato] effettua una valutazione caso per caso, tramite il Referente Informativo e autorizza la vendita immediata delle Azioni durante il *Black-Out Period* soltanto qualora sussistano circostanze eccezionali, ossia in presenza di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili al soggetto interessato e che esulano dal suo controllo. Ai fini della valutazione del carattere eccezionale delle circostanze indicate dal Soggetto Rilevante MAR nella sua richiesta scritta, l'[Amministratore Delegato] valuta, tramite il Referente Informativo, ad esempio, se: (i) il Soggetto Rilevante MAR debba adempiere ad un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa, ivi compresi gli obblighi fiscali; (ii) la circostanza che determina l'obbligazione di pagamento è sorta prima dell'inizio del *Black-Out Period*; (iii) il Soggetto Rilevante MAR non può ragionevolmente adempiere l'obbligazione di pagamento se non attraverso la vendita immediata delle azioni.

Nei casi indicati al precedente paragrafo (a)(ii), un Soggetto Rilevante MAR può compiere l'Operazione Rilevante MAR durante il *Black-Out Period* a condizione che:

- (a) con riferimento all'assegnazione di Strumenti Finanziari nell'ambito di piani per i dipendenti, il piano sia stato approvato in conformità alla legge di volta in volta applicabile e disciplini espressamente:
 - (i) le modalità e i tempi per l'assegnazione;

- (ii) le modalità per la determinazione del numero di Strumenti Finanziari da assegnare, così che:
 - A. non possano esservi valutazioni discrezionali del Consiglio di Amministrazione o degli organi delegati al riguardo;
 - B. non vi sia la facoltà del Soggetto Rilevante MAR di rifiutare l'assegnazione degli Strumenti Finanziari; e
 - C. l'assegnazione non possa essere influenzata da Informazioni Privilegiate; e
- (iii) le categorie di beneficiari del piano;
- (b) con riferimento all'esercizio di opzioni o warrant o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili (le "**Opzioni**") assegnati nell'ambito di piani di compensi:
 - (i) il periodo di esercizio o il relativo termine siano compresi in un *Black-Out Period*;
 - (ii) le azioni rivenienti dell'esercizio di tali Opzioni siano vendute;
 - (iii) il Soggetto Rilevante MAR richieda la preventiva autorizzazione dell'[Amministratore Delegato], mediante invio di comunicazione scritta, tramite il Referente Informativo, almeno quattro mesi prima del termine ultimo per l'esercizio di tali Opzioni, indicando il numero, la tipologia di diritti che intende esercitare, il piano di compensi nell'ambito del quale sono state assegnate e la data in cui intende indicativamente esercitarli, specificando che la decisione di esercitarli è irrevocabile;
 - (iv) l'[Amministratore Delegato] o, in caso di sua assenza, il soggetto da questi delegato, verificata, tramite il Referente Informativo, la sussistenza dei requisiti di cui al presente paragrafo, autorizza l'esercizio dei diritti durante il *Black-Out Period*.
- (c) con riferimento all'assegnazione di Strumenti Finanziari nell'ambito di piani di risparmio per i dipendenti
 - (i) abbia aderito al piano prima del periodo di chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;
 - (ii) non modifichi le condizioni della propria partecipazione al piano, né revochi tale partecipazione durante il *Black-Out Period*;
 - (iii) le operazioni di acquisto siano chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e il Soggetto Rilevante MAR non abbia il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il *Black-Out Period*, ovvero tali operazioni siano pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel *Black-Out Period*;
- (d) con riferimento ai trasferimenti che non mutano la titolarità degli Strumenti Finanziari, si tratti di un trasferimento da un conto intestato al Soggetto Rilevante MAR ad altro conto intestato al Soggetto Rilevante (e il trasferimento non comporta variazioni del prezzo degli Strumenti Finanziari);
- (e) con riferimento alla costituzione di una garanzia su, o all'acquisizione di un diritto alla sottoscrizione o assegnazione o acquisto di azioni:

- (i) il termine per la costituzione di tale garanzia o l'acquisizione di tale diritto sia compreso in un *Black-Out Period*;
- (ii) il Soggetto Rilevante MAR richieda la preventiva autorizzazione dell'[Amministratore Delegato], mediante invio di comunicazione scritta con congruo anticipo prima del termine *sub* (i), indicando il numero delle Azioni o dei diritti interessati, la tipologia di diritti che acquisirebbe e le ragioni per cui l'acquisizione non è stata eseguita prima;
- (iii) l'[Amministratore Delegato] o, in caso di sua assenza, il soggetto da questi delegato, tramite il Referente Informativo, rilasci autorizzazione.